

Prot. N. (SCS/03/23134)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore a una famiglia”, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476/1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”, all’art. 39 bis assegna alle Regioni funzioni di concorso allo sviluppo della rete dei servizi rivolti all’adozione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 331 del 12/2/2002 “Approvazione del Progetto regionale adozione e dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale” e in particolare l’allegato A che stabilisce la fissazione da parte della Regione di linee di indirizzo sugli standard quali-quantitativi dei servizi, nonché la sperimentazione di modalità condivise tra i vari soggetti interessati di conduzione del percorso valutativo delle famiglie candidate all’adozione;

Preso atto che in data 21 marzo 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa suddetto tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale, che stabilisce gli impegni dei soggetti firmatari e che, in base al paragrafo 10 del Protocollo stesso si rende necessario sviluppare le indicazioni metodologiche in esso contenute attraverso l’indicazione ai servizi competenti di specifiche linee di indirizzo sul post-adozione, allo scopo di specializzare e qualificare ulteriormente l’intero percorso dell’adozione nazionale e internazionale e sostenere il nucleo adottivo nella fase successiva all’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 3080 del 28 dicembre 2001 che approva il documento “Preparazione delle coppie nella fase precedente l’indagine sociopsicologica” (allegato A) e considerato che si rende ora necessario un suo adeguamento anche alla luce della sperimentazione, avvio e prima valutazione degli interventi dei corsi di formazione per le coppie candidate all’adozione in alcune province della Regione;

Dato atto del confronto e del prezioso apporto professionale scaturito dai lavori preparatori e istruttori svolti durante i precedenti anni, grazie anche:

– all’apporto specifico dei componenti i quattro gruppi di lavoro (formazione delle coppie, indagine psicosociale, accompagnamento dei nuclei adottivi, attuazione del sistema integrato dei servizi per l’adozione) composti da esperti in materia, tra cui operatori delle Province, dei Comuni, delle Aziende USL, degli Enti autorizzati all’adozione internazionale nella Regione, rappresentanti dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa) nonché del Tribunale per i Minorenni di Bologna e

coordinati dal Servizio regionale competente;

– al proficuo rapporto realizzatosi all'interno della Direzione generale Sanità e Politiche sociali tra professionalità appartenenti alle due aree;

Premesso che lo schema del documento di seguito allegato "Linee di indirizzo per le adozioni nazionali ed internazionali in Emilia-Romagna" è stato presentato e condiviso in sede di coordinamento regionale adozione, costituito con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n.7720 del 6/7/2002;

Ritenuto quindi opportuno emanare le indicazioni operative e gli orientamenti quali-quantitativi necessari per sostenere e facilitare il percorso adottivo e l'integrazione delle competenze tra i diversi soggetti interessati pubblici e/o privati;

Rilevato che la parte II "la preparazione delle coppie" dell'Allegato A alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3080 del 28 dicembre 2001 sopra citata;

Richiamate:

– la L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali";

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive

ai sensi di legge:

– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – Servizi e Professional";

– n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.01.2002)";

– n. 447 del 24.3.2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali Dott. Franco Rossi ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani e Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi e dell'Assessore alla Sanità Giovanni Bissoni;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21/3/2002 il documento "Linee di indirizzo per le adozioni nazionali ed internazionali in Emilia-Romagna", allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, all'interno dello stesso documento è contenuta la parte II "La preparazione delle coppie", che sostituisce l'Allegato A "Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica" della deliberazione della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001;
3. di stabilire che le suddette linee di indirizzo specificate nell'allegato A) del presente atto sono rivolte ai soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali della regione Emilia-Romagna, ai soggetti titolari delle funzioni in materia di minori, alle Provincie, ai Comuni, alle Associazione dei Comuni, ai Consorzi dei Servizi Sociali, alle Aziende sanitarie locali, agli Enti autorizzati in materia di adozione internazionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R. garantendone la più ampia diffusione.

ALLEGATO A)

LINEE DI INDIRIZZO PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN EMILIA-ROMAGNA

Introduzione

Riferimenti normativi e contesto culturale
Compiti della Regione
Obiettivi di qualificazione del sistema integrato
di servizi per l'adozione nazionale ed internazionale

Parte I:

Attuazione del sistema integrato dei Servizi per l'adozione

- 1 Indagine sulla organizzazione dei Servizi
in riferimento alla adozione nelle Aziende USL
- 2 Il percorso dell'adozione internazionale e
nazionale come disciplinato dalla normativa vigente
- 3 Prassi dell'adozione internazionale e nazionale
in Emilia-Romagna
- 4 Integrazione sociosanitaria e costituzione
delle équipe centralizzate
- 5 L'attuazione del sistema integrato dei
Servizi ed il programma provinciale per l'adozione
- 6 Programma di indirizzo provinciale per l'adozione

Parte II:

La preparazione delle coppie

- 1 Riferimenti normativi specifici
 - 2 Destinatari
 - 3 Prima presa in carico della coppia
 - 4 Obiettivi
 - 5 Attuazione e programmazione delle iniziative
 - 6 Criteri di qualità
 - 7 Incentivazioni
 - 8 Contenuti
- Unità formativa n° 1
Aspetti giuridici e legislativi
- Unità formativa n° 2
Il bambino ed i suoi bisogni
- Unità formativa n° 3
La coppia adottiva
- Unità formativa n° 4
Modelli culturali
- Unità formativa n° 5

Dopo l' idoneità, verso l'incontro
con il bambino straniero
Unità formativa n° 6
Accompagnamento dei nuclei adottivi
9 Metodologia

Parte III:

Le indagini psicosociali con le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale

- 1 Riferimenti normativi specifici
- 2 Il percorso di indagine nella Regione Emilia-Romagna
- 3 Importanza della indagine psicosociale
- 4 Elementi di criticità e obiettivi regionali
di qualificazione dei Servizi territoriali per
lo svolgimento delle indagini psicosociali
 - 4.1 Diffusione della cultura della
sussidiarietà dell'adozione internazionale
e della centralità dei bisogni del bambino
 - 4.2 Assicurazione dell'integrazione delle
prestazioni erogate e di un livello omogeneo
di adeguatezza nei diversi ambiti
territoriali della Regione
 - 4.3 Garanzia per le coppie di indicazioni
chiare e omogenee sulle finalità, sulle
procedure e sui criteri generali utilizzati
nel percorso di indagine psicosociale
 - 4.4 Assicurazione del rispetto dei tempi previsti
per lo svolgimento dell'indagine psicosociale
 - 4.5 Definizione degli aspetti che verranno
approfonditi dalle indagini psicosociali
 - 4.6 Superamento delle liste di attesa
- 5 Presa in carico da parte delle équipe
centralizzate delle coppie che chiedono
di accedere alla fase di indagine psicosociale
- 6 Obiettivi specifici dell'indagine psicosociale
- 7 Modalità di perseguimento degli obiettivi
 - 7.1 Costruzione di una relazione
collaborativa con la coppia
 - 7.2 Adeguata acquisizione di elementi
ed approfondimenti
 - 7.2.1 La storia della coppia
 - 7.2.2 Le motivazioni della scelta adottiva
 - 7.2.3 Le competenze genitoriali
richieste in ambito adottivo
 - 7.2.4 Le relazioni "interne" alla coppia

- 7.2.5 Le relazioni dei coniugi con le famiglie di origine, eventuali figli naturali e gli ambienti sociali di riferimento
- 7.2.6 Le patologie sanitarie ed i fattori compromissori l'espletamento della competenza genitoriale richiesta in ambito adottivo
- 7.2.7 Gli aspetti di specificità connessi alla disponibilità per l'adozione internazionale
- 7.3 Stesura della relazione finale
- 8 Aspetti specifici del percorso di indagine
 - 8.1 La restituzione
 - 8.2 Le indagini con coppie già precedentemente istruite
 - 8.3 La visita domiciliare
 - 8.4 L'utilizzo dei test
 - 8.5 L'adozione a rischio giuridico
 - 8.6 Ricorso ad altre équipe centralizzate per lo svolgimento dell'indagine psicosociale
- 9 Aspetti organizzativi: numero minimo, frequenza, durata e modalità di conduzione degli incontri

Parte IV:

Accompagnamento dei nuclei adottivi

- 1 Riferimenti normativi specifici
- 2 Specificità ed integrazione di ruoli tra Servizi ed Enti autorizzati nel post-adozione
- 3 Aree di criticità
 - 3.1 La pregressa non integrazione tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati
 - 3.2 L'opzionalità della richiesta di sostegno e l'integrazione delle funzioni di controllo e sostegno nell'ambito del percorso di accompagnamento
- 4 La costruzione del processo di accompagnamento
 - 4.1 La promozione dell'accettazione da parte delle coppie dell'attività di controllo e sostegno
 - 4.2 Immediata attivazione della rete integrata dei Servizi
 - 4.3 La definizione del progetto di accompagnamento del nucleo neocostituito
 - 4.3.1 Aspetti connessi alla ripresa dei contatti tra i Servizi territoriali ed il nuovo nucleo
 - 4.3.2 Gli elementi caratterizzanti il progetto di accompagnamento
 - 4.3.3 La particolare cura dell'integrazione nel contesto scolastico

5 Il confronto delle esperienze tra diversi nuclei adottivi, quale forma di sostegno alle coppie
6 Il progetto di accompagnamento nell'adozione nazionale

Schemi

INTRODUZIONE

Riferimenti normativi e contesto culturale

L'Italia ha ratificato con la legge 27 maggio 1991, n.176 la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20/11/1989) con la quale viene sancito che il soggetto minore è portatore di diritti e che gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla medesima Convenzione e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale (vedi art. 3 e 4).

Negli artt. 9 e 11 viene affermato che gli Stati devono vigilare affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, salvi i casi in cui la separazione, nei modi stabiliti dai diversi ordinamenti giudiziari, sia necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Si afferma inoltre che gli Stati devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero dei bambini ed il loro mancato rientro nei paesi d'origine.

L'esigibilità dei diritti dei minori è contenuta nell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che afferma il diritto dei minori di poter esprimere la propria opinione sulle questioni che li riguardano e che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore degli stessi deve essere considerato preminente. Il concetto di superiore interesse del minore è ribadito all'art. 3 della citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, e all'art. 32 della legge n.184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni.

In particolare, all'art.1, c. 1 della legge 149 del 28/3/2001 si afferma che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della "propria" famiglia. Significativo a questo riguardo è la nuova dicitura del titolo I della legge 184/83: "Diritto del minore alla propria famiglia".

Viene anche riconosciuto il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, nel rispetto della propria identità culturale.

La legge 149/2001 impone inoltre allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali di sostenere i nuclei familiari al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Si sottolinea quindi l'importanza per il fanciullo di crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, affetto e comprensione nella convinzione che tale ambiente sia fondamentale ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità.

L'adozione deve configurarsi per questo all'interno delle politiche di accoglienza nei confronti dei minori e in sintonia col principio di sussidiarietà. Tale principio con riferimento all'adozione internazionale si concretizza in un sostegno residuale specificatamente rivolto all'accoglienza di bambini in stato di abbandono e dichiarati adottabili dalle Autorità centrali straniere. Queste avranno preventivamente valutato la possibilità di interventi di sostegno, primariamente all'interno della famiglia d'origine e verificato le condizioni di adottabilità, ritenendo l'adozione vantaggiosa per il bambino. Tutte le componenti istituzionali dovranno peraltro, attraverso l'attivazione di idonee misure di sostegno, contribuire a rimuovere gli ostacoli economici, educativi e sociali che si frappongono alla realizzazione del diritto dei bambini ad essere amati, educati e a crescere all'interno della propria famiglia, o, in sua assenza, nel proprio Paese,

sviluppando in loco forme alternative all'istituzionalizzazione e promuovendo l'accoglienza etero-familiare e l'adozione nazionale nel Paese d'origine (art. 21, lettera b, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989).

Anche il Gruppo di lavoro "Solidarietà internazionale e adozione internazionale" preparatorio alla elaborazione del "Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001" (D.P.R. 13/6/2000), sottolinea che l'adozione deve avvenire in un'ottica di cooperazione internazionale e di collaborazione tra Stati, promuovendo progetti di sviluppo rivolti all'infanzia e alla famiglia nei paesi di origine dei bambini e promuovendo forme di sostegno a distanza.

Compiti della Regione

I principali impegni, previsti dalla normativa nazionale per la Regione (art. 39 bis, c.1, lett. a,b,c, L.184/83 e successive modificazioni), sono:

- concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale;
- vigilare sul buon funzionamento di detta rete, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni di collaborazione tra Enti pubblici ed Enti autorizzati, e forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La Regione Emilia-Romagna, in adempimento della normativa sull'adozione, ha provveduto, a seguito di una fruttuosa fase di elaborazione che ha coinvolto dall'anno 2000 operatori e dirigenti dei Servizi sociali e sanitari, rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I., del Tribunale per i minorenni, degli Enti autorizzati, delle associazioni delle famiglie adottive ad approvare con deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12 febbraio 2002:

- il Progetto regionale adozione;
- lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale, successivamente sottoscritto il 21/3/2002, di seguito chiamato Protocollo. Hanno sottoscritto il protocollo 19 dei 24 Enti, allora autorizzati ad operare in Emilia-Romagna.

Scopo dei due documenti è di ottimizzare e coordinare gli interventi in materia di adozione anche promuovendo forme stabili di collegamento tra i diversi attori pubblici e del privato sociale coinvolti nel processo adottivo.

Obiettivi di qualificazione del sistema integrato di servizi per l'adozione nazionale ed internazionale

La Regione Emilia-Romagna intende supportare il processo di qualificazione dei Servizi che si occupano di adozione affinché siano garantiti professionalità, continuità nell'erogazione delle prestazioni, trasparenza delle procedure, completezza e correttezza nelle informazioni, adeguata preparazione alle coppie, omogeneità di qualità nella conduzione delle istruttorie ed efficace sostegno alla famiglia adottiva nella fase del post-adozione.

A tale scopo, anche in considerazione di quanto espresso al punto 1.4 (organizzazione dei

servizi) del Progetto regionale adozione e al punto 5 (misure organizzative) del citato Protocollo, si propone, con il presente documento, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- individuazione e realizzazione di modalità organizzative, operative e procedurali adeguate per un intervento qualitativo ed omogeneo sul territorio regionale, anche attraverso l'individuazione di standard di riferimento per l'impiego degli operatori interessati (vedi Parte I del presente documento e schemi);
- la sperimentazione di linee di indirizzo in materia di preparazione delle coppie (vedi Parte II), di svolgimento del percorso valutativo (vedi Parte III) di accompagnamento del nucleo adottivo nella fase del post-adozione (vedi Parte IV);
- formazione continua degli operatori.

Rispetto alla formazione continua degli operatori, la Regione Emilia-Romagna dopo avere realizzato nel corso degli anni 2001-2002 un importante percorso di formazione degli operatori dei Servizi territoriali e degli Enti autorizzati, ai quali hanno partecipato anche i giudici onorari del Tribunale per i minorenni, si propone di dare continuità a tale formazione. Infatti l'avvio della attività delle équipes centralizzate, appositamente formate per la conduzione delle indagini psicosociali con le coppie motivate all'adozione, lo sviluppo delle attività di informazione e preparazione e di accompagnamento dei nuclei adottivi richiederà di mantenere un sostegno formativo mirato agli operatori che presidieranno le diverse funzioni.

Tale sostegno sarà assicurato mediante iniziative promosse nell'ambito dei piani provinciali per l'adozione (vedi oltre Parte I, punto 6) ed iniziative di dimensione regionale, raccordate con l'attività di formazione realizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali.

La Regione, mediante il contributo del Crad (Coordinamento regionale adozione), continuerà ad esercitare una funzione di stimolo e di raccordo delle iniziative formative al fine di assicurare il necessario sostegno alla trasformazione qualitativa del sistema integrato di servizi per l'accoglienza.

PARTE I:

ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'ADOZIONE

1 Indagine sulla organizzazione dei Servizi in riferimento alla adozione nelle Aziende USL

Il Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza ha condotto nel 2001 una ricognizione sulle attività delle Aziende USL operanti in materia di adozione nella Regione Emilia-Romagna. Dai dati raccolti viene evidenziato come nei 18 mesi esaminati (1 gennaio 1999-30 giugno 2000) nella Regione Emilia-Romagna sono state:

- presentate 1095 domande per adozioni nazionali e internazionali;
- avviate e concluse 796 indagini psicosociali.

Nello stesso periodo erano state mediamente dedicate 19 ore dall'assistente sociale (con un *range* da 7,2 a 42,6 ore) e 15,6 ore dallo psicologo (*range* da 7,2 a 26,3 ore) per ciascuna coppia. Tale calcolo non comprendeva tuttavia le attività di supporto e vigilanza connesse alla fase successiva all'ingresso del bambino nel nucleo, né le attività legate alla preparazione delle coppie introdotte in modo particolare dalla legge 149/2001. Al 30 giugno 2000 rimanevano da espletare 299 richieste di avvio del percorso istruttorio. Pur considerando che i dati disponibili riguardano solo il personale che operava nelle Aziende USL, l'indagine ha permesso di evidenziare come, prima dell'approvazione del Protocollo, fosse eccessivamente differenziato nei diversi ambiti territoriali della regione il tempo dedicato alle coppie da parte degli operatori. Altrettanto differenziate erano le modalità organizzative: mentre in alcuni ambiti si era già provveduto a costituire apposite équipe centralizzate formate da assistente sociale e psicologo che si dedicavano con continuità all'espletamento delle indagini psicosociali e verso le quali erano indirizzate tutte le coppie, in altre realtà le indagini venivano svolte indistintamente da tutti gli assistenti sociali e gli psicologi in base al criterio della competenza territoriale, al di là dell'esperienza e della competenza specifica da questi maturate. In questo caso era evidente il rischio di scarsa specializzazione e appropriatezza delle prestazioni offerte, anche in relazione alle poche indagini che ciascun operatore avrebbe avviato nel corso dell'anno.

L'approvazione del Protocollo e del Progetto regionale adozione sono stati certamente di stimolo all'avvio di un processo di adeguamento dei Servizi al livello auspicato; si ha tuttavia motivo di ritenere che permangano tuttora situazioni di disomogeneità per il cui superamento si intende intervenire con le presenti linee di indirizzo.

2 Il percorso dell'adozione internazionale e nazionale come disciplinato dalla normativa vigente

Per quanto riguarda l'**adozione internazionale** la legge 184/83, come modificata dalla legge 476/98, ha dato precise indicazioni per l'iter che la coppia deve affrontare quando desidera adottare un bambino proveniente da altri Paesi.

Nello schema 5 alla fine delle presenti linee, sono illustrati i compiti assegnati nelle varie fasi ai diversi attori: Servizi Socio-assistenziali, e per quanto di competenza, Aziende USL ed Ospedaliere - di seguito indicati come Servizi territoriali - Tribunale per i minorenni, Commissione per le Adozioni Internazionali, Enti autorizzati. Per alcune di queste fasi, di seguito, sono indicati i tempi precisi che i diversi attori sono chiamati a rispettare:

- la coppia presenta al Tribunale per i minorenni dichiarazione di disponibilità per

- l' idoneità all'adozione internazionale (art. 29 bis, c.1);
- il Tribunale per i minorenni entro 15 giorni trasmette detta dichiarazione ai Servizi territoriali (art. 29 bis, comma 3);
 - i Servizi territoriali svolgono attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli Enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà e di preparazione degli aspiranti all'adozione, anche avvalendosi degli Enti autorizzati (art. 29 bis, c. 4 lett. a - b);
 - entro 4 mesi dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità da parte del Tribunale per i minorenni i Servizi territoriali espletano l'indagine psicosociale acquisendo elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché l'acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione. I servizi territoriali trasmettono le loro risultanze a mezzo di relazione al Tribunale per i minorenni (art. 29 bis, c. 4 e 5);
 - entro i 2 mesi successivi il Tribunale per i minorenni emette decreto d'idoneità o di rigetto (art. 30, c. 1);
 - entro 1 anno dal decreto d'idoneità, la coppia deve iniziare la procedura incaricando formalmente un Ente autorizzato (art. 30, c. 2 e art. 31. c. 1);
 - dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i Servizi territoriali degli Enti locali e gli Enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (art. 34, c. 2 e art.31, c. 3, lett. m).

Per quanto riguarda **l'adozione nazionale** (vedi schema 3) l'iter previsto dalla legge 184/1983, come modificato dalla legge 149/2001, prevede che:

- una volta esperite le attività d'informazione e preparazione, la coppia presenti ad uno o più Tribunali per i minorenni domanda di adozione specificando l'eventuale disponibilità a adottare più fratelli o minori in condizioni di handicap (art. 22, c.1);
- il Tribunale per i minorenni dispone adeguate indagini, ricorrendo ai Servizi territoriali, che riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore e che tali indagini vengano avviate tempestivamente e concluse entro 120 giorni, salvo possibilità di una sola proroga di pari durata. Tali indagini vengono svolte dando precedenza alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a 5 anni o con handicap accertato (art. 22, c.3 e 4);
- il Tribunale per i minorenni dispone l'affidamento pre-adottivo della durata di un anno scegliendo tra le coppie idonee che hanno presentato la domanda di adozione nazionale (art.22, c. 6);
- il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento pre-adottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei Servizi territoriali. Ove necessario dispone

interventi di sostegno psicologico e sociale (art. 22, c. 8).

3 Prassi dell'adozione internazionale e nazionale in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna si è consolidata una prassi - confermata da diverse note, inviate ai Servizi territoriali da parte del Presidente del Tribunale per i minorenni - tesa a fare esprimere alla coppia la domanda di adozione o la dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale solo successivamente alla conclusione dei percorsi di informazione, formazione e indagine psicosociale. Nella nota del Tribunale per i minorenni inviata il 9/11/2000 agli Assessori regionali e comunali nonché ai direttori delle Aziende USL veniva affermato che *"Questa prassi non solo non è in contrasto con la nuova normativa, ma risponde pienamente al suo intento che è quello di consentire agli interessati di presentare la domanda al Tribunale dopo avere avuto piena conoscenza e consapevolezza sul significato dell'adozione e sull'impegno che essa comporta. Pertanto le coppie interessate sono invitate a rivolgersi ai Servizi operanti nella zona di loro residenza e a presentare domanda al Tribunale solo dopo aver compiuto il percorso di conoscenza e di motivazione necessario a fondare una responsabile disponibilità all'adozione"*.

Con nota 15/1/2001 il Tribunale per i minorenni confermava tale procedura specificando che *"i servizi, all'esito dell'istruttoria, dovranno indirizzare i coniugi al Tribunale per la presentazione della richiesta di disponibilità, consegnando loro copia di: dichiarazione di disponibilità, questionario, elenco di documenti da presentare"*.

Il modello procedurale descritto, espressione di una consolidata ed efficace collaborazione tra il Tribunale per i minorenni e i Servizi territoriali presenta anche il vantaggio di attuare i corsi di preparazione per le coppie nella fase precedente l'avvio dell'indagine psicosociale, la quale potrà così svolgersi con coppie già orientate sui temi centrali dell'adozione e sul percorso adottivo.

4 Integrazione sociosanitaria e costituzione delle équipe centralizzate

L'opportunità e necessità dell'integrazione di competenze professionali appartenenti al campo sociale e sanitario per l'espletamento del corretto iter adottivo e anche come garanzia di un adeguato processo di accompagnamento del bambino e della coppia nella fase post-adottiva, si evincono dalla normativa di seguito richiamata.

La legge n.476/1998 in tema di riforma dell'adozione internazionale chiama direttamente in causa i Servizi sociali degli Enti locali (assistente sociale) e le Aziende USL (psicologo, ma anche neuropsichiatra infantile e/o altre professionalità sanitarie), per l'espletamento delle diverse fasi del percorso.

Il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000 "Progetto obiettivo materno-infantile" allegato al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000" elenca in premessa, tra gli obiettivi da perseguire da parte dei Servizi sanitari, il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenziali dei minori, assicurando la necessaria collaborazione agli Enti locali anche per quanto riguarda le attività connesse agli iter adottivi previsti dalla legge n.184/1983 e dalla legge n.476/1998.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimento del 3/8/2000 "Proposta di accordo tra il Ministro per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali" prevede che le attività

indicate dalla legge n.184/1983 e successive modificazioni siano svolte da équipe, composte da psicologi e assistenti sociali, tenuto conto del carico di lavoro e del bacino d'utenza.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e in particolare l'art. 4 tabella A individua tra le prestazioni erogabili dal SSN le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie, e indica la competenza dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia.

Il piano degli obiettivi 2002 della Regione Emilia-Romagna per le Aziende USL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2/8/2002 n.1492, prevede a livello distrettuale il rafforzamento quali-quantitativo dell'apporto medico e psicologico negli interventi integrati a tutela dei minori, il superamento delle liste di attesa per l'accesso all'istruttoria per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale e il progressivo adeguamento dei Servizi territoriali a quanto indicato nel "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.331 del 12/2/2002. Tali obiettivi sono stati confermati anche per l'anno 2003 come specificato nella deliberazione G.R. n.896/2003 "Finanziamento del servizio sanitario per l'anno 2003".

Va anche segnalato che la deliberazione del Consiglio Regionale n.486 del 28/5/2003 "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL, di cui all'art. 14 della L.R. 4/3/1982, n.19 e successive modificazioni, al punto 4) del deliberato, dispone la gratuità delle prestazioni erogate per "la certificazione di idoneità psico-fisica all'adozione", garantendo in questo modo alle coppie aspiranti all'adozione l'esonero dal pagamento del ticket per il rilascio delle certificazioni sanitarie specialistiche.

Si richiama infine quanto espresso nel citato Protocollo (punto 5 Misure organizzative) in merito:

- alla costituzione, in ambiti definiti a livello provinciale, di Azienda USL o, nel caso di Comuni ed associazioni di Comuni in ambiti tendenzialmente non inferiori a 90.000 abitanti, di apposite équipe centralizzate, formate almeno dalle figure professionali di assistente sociale e di psicologo, con forte esperienza specifica;
- al raccordo a livello provinciale delle predette équipe;
- all'individuazione di Enti capofila, quali punti di riferimento in particolare per l'attivazione e gestione dei corsi di preparazione rivolti alle coppie candidate all'adozione;
- alla gestione dei corsi di formazione degli operatori;
- alla stipula di convenzioni e messa a punto di modalità di collaborazione con gli Enti autorizzati;
- all'individuazione delle modalità di articolazione del sistema informativo e delle relative strumentazioni informatiche che garantiscano la conservazione e trasmissione di tutti i dati necessari riguardanti il percorso adottivo, in diretta connessione con la Commissione per le Adozioni Internazionali, il Tribunale per i minorenni e gli Enti autorizzati.

5 L'attuazione del sistema integrato dei Servizi ed il programma provinciale per l'adozione

I riferimenti normativi su citati appaiono essenziali per consolidare l'integrazione dei Servizi sanitari e sociali territoriali, condizione fondamentale per la realizzazione del più ampio sistema integrato di Servizi finalizzato al conseguimento degli obiettivi indicati ai punti "Obiettivi di qualificazione del sistema integrato dei Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale" e "Compiti della Regione" indicati nell'introduzione del presente documento e già espressi nel citato Protocollo.

L'attuazione del sistema integrato dei Servizi dovrà prevedere:

- una stretta collaborazione tra l'Assessorato Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione internazionale e l'Assessorato alla Sanità della Regione per assicurare la continuità al percorso di formazione degli operatori, il sostegno e lo sviluppo del sistema dei soggetti coinvolti nelle esperienze adottive, il monitoraggio delle prestazioni, anche attraverso la regolarità dei flussi informativi;
- il supporto da parte del Coordinamento regionale adozione (Crad), quale sede di confronto tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nel percorso adottivo, in particolare in merito alla realizzazione, qualificazione ed armonizzazione dei protocolli operativi siglati a livello regionale e locale e per la predisposizione di strumenti di monitoraggio;
- l'impegno da parte delle Province, quali enti di programmazione intermedia, nel raccordare i soggetti titolari delle deleghe in materia di minori, per la definizione di un programma attuativo in materia di adozione internazionale e nazionale che realizzi le indicazioni contenute nella normativa nazionale e nelle linee regionali.

6 Programma di indirizzo provinciale per l'adozione

Entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo sul B.U.R. le Province, in collaborazione con i Comuni singoli e associati, le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche avvalendosi del contributo di gruppi tecnici di coordinamento in materia di adozione e con il coinvolgimento delle associazioni impegnate nella tutela e nel sostegno delle famiglie adottive, dovranno predisporre un programma che prevede l'individuazione delle necessarie risorse e delle appropriate procedure a sostegno delle coppie e dei minori interessati nei percorsi per l'adozione nazionale e internazionale. Tale programma dovrà essere armonizzato con i Piani per la Salute e raccordato e integrato nei piani di zona che prevedono la definizione in ambito distrettuale del sistema sociale a rete, la garanzia del livello essenziale dei Servizi sociali e la localizzazione dei Servizi medesimi.

Tale programma si ritiene debba riguardare almeno:

- a) una destinazione di risorse di personale e strumentali tali da garantire prestazioni adeguate e uniformi sul territorio provinciale, con riferimento a quanto indicato negli schemi 1 e 2, comprensiva dei supporti amministrativi necessari alla realizzazione della rete di comunicazione tra le Istituzioni coinvolte nel processo. Negli schemi 1 e 2 è indicata la previsione del tempo medio che dovrebbe essere dedicato da parte delle équipe di riferimento, in attuazione della normativa esistente, alla singola coppia in un iter completo, dalla prima informazione alla conclusione del sostegno post-adottivo. Si evince che per ogni coppia sono complessivamente necessarie, per l'adozione nazionale, 39 ore di intervento da parte dell'assistente sociale e 33.30 ore da parte dello

psicologo nell'arco di un biennio, mentre per l'adozione internazionale le ore salgono a 48 per l'assistente sociale e 39.30 per lo psicologo, nell'arco di un triennio.

Non si esclude, inoltre che nel percorso adottivo (dall'iniziale disponibilità all'adozione da parte della coppia, fino alla conclusione del periodo post-adottivo), possano rendersi necessari ulteriori interventi da parte di altre figure sociali (educatore, mediatore culturale) o sanitarie (neuropsichiatra infantile, pediatra di comunità) per il miglior perseguimento degli obiettivi di benessere e salute dei diversi componenti il nucleo adottivo. Va tuttavia anche considerato che l'avvio dei corsi di preparazione, facilitando l'auto-selezione delle coppie potrà limitare accessi impropri all'iter successivo da parte di coppie non sufficientemente motivate ed adeguate, realizzando così nel complesso un significativo risparmio di risorse professionali;

- b) l'individuazione degli operatori delle équipes centralizzate per le adozioni nazionali e internazionali con il compito principale di svolgere le attività inerenti l'indagine psicosociale e del monte ore loro specificatamente attribuito per lo svolgimento di tale funzione. Tale monte ore sarà basato in particolare sul numero di indagini psicosociali previste. Si ritiene opportuno che, per assicurare una risposta adeguatamente qualificata, i componenti delle équipes centralizzate (assistenti sociali e psicologi) dedichino a tale funzione operativa una quota significativa del proprio orario di servizio (ad es. il 30%, corrispondente approssimativamente allo svolgimento di 25 indagini all'anno) evitando quindi di svolgere tale attività o in modo troppo frammentato o troppo esclusivo. Andranno anche specificate le sedi dove tali équipes svolgono la loro attività, tenuto conto di quanto indicato al punto 5 del Protocollo che prevede la costituzione delle équipes in ambiti definiti a livello provinciale, di Aziende USL o di Comuni ed associazioni di Comuni non inferiori ai 90.000 abitanti;
- c) le modalità adottate per garantire un'adeguata informazione e una piena accessibilità ai Servizi da parte delle coppie interessate all'adozione;
- d) l'indicazione dell'Ente capofila per la realizzazione dei corsi e di eventuali convenzioni o accordi sottoscritti con gli Enti autorizzati ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, per quanto riguarda la preparazione delle coppie e/o per il sostegno post-adottivo;
- e) la programmazione dei corsi di preparazione per le coppie candidate sia all'adozione nazionale che internazionale, da attivarsi su base almeno semestrale, come previsto dal punto 7 del citato Protocollo e partendo dalle indicazioni contenute alla parte II del presente documento "La *Preparazione delle coppie*" che sostituisce il documento sulla medesima materia, allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n.3080 del 28 dicembre 2001;
- f) la definizione di eventuali iniziative di formazione degli operatori a livello locale;
- g) le modalità per il superamento delle eventuali liste d'attesa per l'accesso delle coppie all'indagine psicosociale;
- h) l'individuazione di un referente per l'ambito provinciale, per quanto attiene il raccordo tra i Servizi territoriali ed il Tribunale per i minorenni;
- i) le modalità per assicurare - in collaborazione con la Regione, il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le Adozioni Internazionali - la rilevazione dei dati relativi al percorso adottivo, avvalendosi di opportuni strumenti informatici, sulla base di indicatori significativi concordati con la Regione. Tale flusso informativo sarà

- finalizzato al monitoraggio e alla valutazione degli interventi in materia di adozione;
- j) gli interventi previsti per garantire gli obiettivi di qualificazione del sistema adozione indicati alla Parte III: *Le indagini psicosociali con le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale*, ed alla Parte IV: *Accompagnamento dei nuclei adottivi*;
 - k) le modalità di verifica in itinere del programma stesso tra tutti i soggetti interessati.

La Regione, al fine di promuovere uniformità nelle forme di sostegno alle coppie ed ai bambini adottati sull'intero ambito regionale, di evidenziare le migliori esperienze e di verificare l'adeguatezza del sistema integrato dei servizi e delle indicazioni contenute nel presente documento, organizzerà occasioni di confronto sui programmi provinciali, avvalendosi anche del contributo del Coordinamento regionale adozioni (Crad).

PARTE II: LA PREPARAZIONE DELLE COPPIE

1 Riferimenti normativi specifici

La legge n. 184/83, come modificata dalla legge n. 476/98, all'art. 29 bis, comma 4 individua come compiti affidati ai Servizi:

a) l'informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli Enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) la preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti Enti. La legge n. 149/01 all'art.1, comma 3, estende ancora la responsabilità dei Servizi pubblici, poiché attribuisce a Stato, Regioni ed Enti locali il compito di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, nonché l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento o in adozione minori.

Lo stesso comma afferma che i "medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma."

In sostanza l'attività per l'informazione e la preparazione delle coppie candidate all'adozione internazionale si colloca all'interno di una iniziativa a vasto raggio che impegna gli Enti locali, in collaborazione con il privato sociale, a promuovere la qualificazione di tutte le risorse dedicate ad assicurare un'accoglienza di tipo familiare (coppie che danno la loro disponibilità per l'affidamento familiare, l'adozione nazionale e internazionale e la gestione di comunità di tipo familiare).

La legge n. 149/01 prevede che l'impegno formativo sia rivolto anche agli operatori che sono chiamati a sostenere tali forme di accoglienza, in un'ottica di sussidiarietà e di piena tutela dei bambini interessati.

Per quello che riguarda la preparazione delle coppie per l'adozione internazionale è quindi necessario incrementare, razionalizzare e qualificare le risorse messe a disposizione dai Servizi territoriali, nella consapevolezza che questo non è l'unico impegno di tipo formativo rivolto alle coppie che i Servizi debbono assolvere. Anche gli Enti autorizzati sono interessati a processi di potenziamento e di qualificazione in quanto, nel loro insieme, vedranno aumentate le coppie che accedono ai loro servizi.

Per avviare i percorsi di preparazione delle coppie vanno dunque integrate al meglio, valorizzando le esperienze precedenti, le risorse disponibili, coinvolgendo anche competenze esterne ai servizi territoriali ed agli Enti autorizzati.

Le indicazioni qui contenute si prefiggono di conciliare la sperimentaltà della fase di avvio con la necessità di assicurare alle coppie, su tutto il territorio regionale, uniformità e qualità dei corsi. In particolare vengono definiti i destinatari, gli obiettivi, le modalità di attuazione e di coordinamento, i criteri di qualità, le forme di incentivazione, i contenuti e la metodologia delle attività formative.

Va anche considerato che la legge non dà nessun obbligo alle coppie di frequentare tali corsi di preparazione e che, mentre per l'affidamento familiare esiste una maggiore tradizione di attività e sensibilizzazione/formazione delle coppie, così non è per l'adozione.

L'elaborazione di proposte di buona qualità, che rendano ben percepibili alle coppie l'unità di intenti tra Servizi pubblici ed Enti autorizzati, costituirà un rassicurante biglietto da visita per chi si appresta ad intraprendere un cammino difficile e complesso quale quello dell'adozione internazionale.

2 Destinatari

Destinatari dei corsi sono le coppie che, acquisite le prime informazioni presso i Servizi territoriali e verificata con gli operatori preposti l'esistenza dei requisiti di accesso, manifestano l'intenzione di procedere nel percorso per candidarsi alla adozione nazionale ed internazionale, richiedendo di accedere ai corsi di preparazione.

3 Prima presa in carico della coppia

La richiesta da parte della coppia di accedere ai corsi di preparazione comporta una prima presa in carico da parte dei Servizi territoriali.

Infatti i coniugi che si rivolgono ai Servizi territoriali per avere informazioni sulla adozione nazionale ed internazionale, sia che abbiano manifestato una semplice curiosità, o esplicitato una forte intenzionalità adottiva, usufruiscono, in quel momento, solo di una serie di informazioni di base sui riferimenti normativi, i requisiti per l'accesso all'adozione nazionale e internazionale e le modalità di svolgimento del percorso adottivo.

La richiesta di accedere ai corsi da parte della coppia attiva invece il Servizio territoriale che, acquisiti i dati essenziali e le disponibilità rispetto ai corsi, ne programma l'accesso.

La conclusione del percorso di preparazione costituisce anche la chiusura di questa prima presa in carico, il punto di arrivo di una fase di rapporto con i Servizi finalizzata alla informazione-preparazione. La coppia ha acquisito degli elementi essenziali che potranno aiutarla nel confermare o meno il proprio interessamento all'adozione. Nel primo caso produrrà una specifica richiesta di accesso all'indagine psicosociale.

4 Obiettivi

- sostenere la coppia nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza genitoriale ed una capacità di essere coppia ancora più profonde e salde di quanto normalmente richiesto ai genitori naturali;
- aiutare la coppia a introiettare un concetto di accoglienza ispirato ai principi di sussidiarietà e di centralità dei bisogni del bambino;
- accrescere la conoscenza che essa ha degli aspetti peculiari legati all'esperienza dell'adozione nazionale e internazionale e, in particolare, delle tappe del percorso adottivo;
- sviluppare la consapevolezza da parte delle coppie della valenza di aiuto e di sostegno degli interventi svolti dai Servizi;
- sollevare gli operatori dalla necessità di utilizzare una parte significativa del tempo dedicato all'indagine psicosociale, per assicurare un contributo formativo di base alle coppie candidate. L'indagine potrà quindi essere più utilmente focalizzata sulla conoscenza della coppia, l'analisi delle sue competenze, lo studio dell'abbinamento possibile, facilitando il pieno rispetto dei tempi previsti per la conclusione dell'indagine;
- realizzare una integrazione di competenze tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati e tra

- questi e il Tribunale per i minorenni;
- pervenire entro il 2004 a soddisfare il fabbisogno formativo delle coppie.

5 Attuazione e programmazione delle iniziative

La Provincia è individuata come ambito territoriale ottimale dove programmare e realizzare le iniziative di preparazione delle coppie.

Nell'ambito della definizione del programma provinciale per l'adozione i soggetti istituzionali titolari e/o gestori delle competenze in materia di minori, raccordati dalla Provincia, individuano:

- il fabbisogno dei corsi da attivare, tenendo conto del numero di coppie annualmente istruite su base provinciale, dell'impegno per il superamento delle eventuali liste di attesa e della necessità di fare intercorrere un breve periodo di tempo tra il colloquio informativo, la conferma da parte della coppia del proprio interesse all'adozione che si sostanzia nella richiesta di partecipazione ai corsi;
- le modalità di collaborazione più adeguate tra Servizi territoriali, e tra essi e gli Enti autorizzati per la realizzazione dei corsi;
- il soggetto istituzionale che attraverso un'azione di raccordo con gli altri Enti pubblici e con gli Enti autorizzati si assume il compito di porsi come capofila per la definizione, attivazione e monitoraggio del programma dei corsi e per la stipula degli opportuni accordi con gli Enti autorizzati ed eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella programmazione e realizzazione dei corsi.

La Regione promuove, anche attraverso il "Coordinamento regionale adozione", una azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali in modo da perseguire omogeneità e qualità di opportunità per tutte le coppie residenti nel territorio regionale.

6 Criteri di qualità

Tutti i corsi dovranno soddisfare i seguenti criteri di qualità:

- a) **esaustività:** prevedere la trattazione di tutte le sei unità formative di cui al seguente Punto 8 "Contenuti";
- b) **congruità:** avere una durata non inferiore a dodici ore e prevedere la partecipazione di un numero di coppie non inferiori a cinque e non superiori a dieci;
- c) **integrazione delle competenze:** prevedere la partecipazione, in ogni corso, di esperti di diversa matrice professionale ed istituzionale;
- d) **attenzione all'utente:** prevedere orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti.

7 Incentivazioni

La Regione Emilia-Romagna si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, ad incentivare la realizzazione delle predette iniziative formative erogando al soggetto attuatore uno specifico contributo per ogni corso che sia in grado di soddisfare i criteri di cui al paragrafo precedente, oltre che i seguenti due criteri aggiuntivi:

- **territorialità:** svolgimento dei corsi nell'ambito territoriale regionale;
- **gratuità:** nessun onere economico per le coppie.

8 Contenuti

I corsi di preparazione delle coppie dovranno prevedere lo svolgimento delle seguenti unità formative:

Unità formativa n° 1

Aspetti giuridici e legislativi

Obiettivi

- evidenziazione dei principi ispiratori della nuova normativa in materia di adozione;
- conoscenza delle principali tappe del percorso amministrativo e giuridico che i genitori aspiranti all'adozione devono percorrere;
- illustrazione e significato dei vari passaggi che la coppia deve affrontare nell'iter adottivo: dalla preparazione fino all'inserimento del minore nel contesto sociale e familiare con particolare riguardo al ruolo e ai compiti dei Servizi territoriali, del Tribunale per i minorenni, degli Enti autorizzati in ciascuna fase.

Temi

- l'evoluzione culturale e sociale dell'istituto dell'adozione in Italia con riferimenti alle leggi n.431/67, n.184/83, convenzione dell'Aja del 1993 e leggi n.476/98 e n.149/01;
- i principi fondamentali sanciti dalla Convenzione dell'Aja con particolare riguardo al principio di sussidiarietà per cui l'adozione internazionale è possibile solo dopo che si sono sperimentati tutti i tentativi per consentire che il bambino possa rimanere nella propria famiglia d'origine e nel proprio Paese;
- sensibilizzazione e informazione sulle diverse forme possibili di sostegno a distanza;
- centralità del bambino: si va alla ricerca di una famiglia, la migliore possibile, per quel bambino, ribaltando una concezione per cui era la famiglia ad andare alla ricerca del migliore bambino per sé;
- accenni al principio di cooperazione tra Stati, quale strumento per l'assicurazione dei diritti fondamentali dei minori e per il contrasto della sottrazione, vendita e tratta dei medesimi;
- trasparenza della nuova normativa e superamento dei rischi per le coppie ed il bambino delle esperienze "fai da te";
- tappe del percorso adottivo, competenze e modalità di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali;
- aspetti giuridici connessi all'inserimento del bambino;
- provvidenze e benefici previsti dalla normativa.

Unità formativa n° 2

Il bambino ed i suoi bisogni

Obiettivi

- trasmettere ai coniugi un'idea di concretezza con cui confrontarsi per passare da un'idea astratta di figlio (che può essere romantica, misteriosa, ma sempre venata di preoccupazioni), ad un'idea di bambino più articolata, basata sulla conoscenza delle caratteristiche reali delle situazioni da cui proviene e delle dinamiche che più frequentemente intercorrono tra questi e le coppie adottive;
- aiutare le coppie ad avvicinarsi al mondo del bambino con consapevolezza e con strumenti adeguati per capirlo e rispondere alle sue necessità.

Temi

Sul versante bambino

- chi è il bambino che viene adottato. Approfondimento del concetto di abbandono (significato, conseguenze, bisogni e prospettive), con riferimento alle condizioni oggettive (abbandonato alla nascita o dopo maltrattamenti ed incurie, o a seguito di abuso, condizioni di salute, ecc.) e condizioni soggettive (l'adozione di un bambino in un Paese diverso da quello in cui è nato comporta un cambiamento personale e relazionale più marcato di quello che deve affrontare un bambino adottato nel suo Paese rispetto a valori, abitudini, schemi cognitivi, lingua, diversità somatica). Il bambino può essere traumatizzato, confuso, sofferente, spaventato o allettato dalla prospettive di adozione;
- i bisogni legati alle varie fasi della crescita (di attaccamento di accoglienza, di protezione, di aiuto ad elaborare l'esperienza passata, di autonomia);
- accenni ai bisogni dei bambini più grandi ed a come i figli adottivi possono percepire e rielaborare, nel tempo, la loro diversità. Le risorse che il bambino utilizza per adeguarsi alla nuova situazione.

Sul versante genitori che abbandonano

- le persone che generano e che non riescono ad essere genitori: motivazioni e percorsi. Interruzione del legame dei bambini con i genitori naturali, permanenza ed evoluzione interiore del legame affettivo del bambino con essi.

Unità formativa n° 3

La coppia adottiva

Obiettivi

- rendere esplicite le istanze che sottendono al desiderio di un figlio adottivo;
- fare emergere le implicazioni dei diversi atteggiamenti sottesi all'accoglienza del minore;
- approfondire le implicazioni derivanti dall'assunzione del principio di sussidiarietà rispetto al progetto genitoriale di coppia.

Temi

- la genitorialità biologica ed adottiva: differenze e caratteristiche. Fantasie sul bambino immaginato, consapevolezza della sovrapposizione tra bambino immaginato e bambino reale. Riconoscere e sapere operare sui propri schemi mentali. Riconoscere le modalità con cui la coppia affronta le situazioni problematiche;
- la relazione genitoriale con un bambino che ha vissuto un abbandono e che ha una storia che non può essere cancellata. Consapevolezza da parte dei futuri genitori che manca a loro e al bambino un periodo di vita in comune; esiste "un buco" nel passato del bambino che bisogna imparare a tollerare o sapere colmare;
- stili educativi differenti e schemi di comportamento dei genitori adottivi e del bambino (ruoli ed aspetti culturali). Atteggiamenti della coppia nell'accompagnamento del bambino nell'integrazione sociale. Modalità di gestione delle frustrazioni e di costruzione di rapporti collaborativi all'esterno (ad es. con gli insegnanti);
- la famiglia allargata e le sue reazioni all'evento adottivo: impegni, responsabilità, figure di riferimento, flessibilità delle regole e delle dinamiche familiari.

Unità formativa n° 4

Modelli culturali

L'approfondimento dei temi delle unità 4 e 5 non è destinato unicamente alle coppie che abbiano già intenzione di proseguire il cammino verso l'adozione internazionale. Si ritiene infatti che anche le coppie che sono più orientate verso l'adozione nazionale possano avere vantaggi da una preparazione completa. Inoltre una vera opzione potrà essere opportunamente espressa solo successivamente, nella fase dell'indagine psicosociale.

Obiettivi

- sviluppare la consapevolezza della coppia sulla importanza della variabile culturale;
- stimolare l'attenzione dei futuri genitori a ricostruire il retroterra culturale ed esperienziale nel quale si colloca il bambino, a coglierne i possibili condizionamenti e a misurarne le ricadute emotive rispetto alle proprie aspettative;
- incrementare la capacità di tutelare il bambino non privandolo della propria storia e fornendogli strumenti per gestire in modo costruttivo la propria specificità.

Temi

- evidenziazione di modelli culturali diversi riferibili a diverse aree geografiche. A seconda dei modelli culturali i bambini hanno avuto esperienze di atteggiamenti permissivi, iper-esigenti, incongrui e di modalità differenti per ottenere approvazione e sostegno da parte delle figure adulte. Da ciò ne consegue una diversità nell'espressione dei modelli di attaccamento e dei livelli e delle modalità di espressione dell'autonomia;
- declinazione dei modelli culturali nello specifico della storia del bambino (ad es. la sub-cultura istituzionale);
- accoglienza della diversità etnico-culturale;
- aiuto ai coniugi per riflettere sulla autenticità della loro disponibilità/indisponibilità ad accogliere un bambino di diversa etnia. Si tratta di una condizione irrinunciabile perché, nel rapporto con il bambino, essi siano in grado di fronteggiare incomprensioni, resistenze ed anche ostilità che possono manifestarsi nell'ambito familiare ed extrafamiliare, riuscendo sempre a rimanere dalla sua parte, salvaguardando e sviluppando il valore della sua origine e del suo passato.

Unità formativa n° 5

Dopo l'idoneità, verso l'incontro con il bambino straniero

Obiettivi

- fornire un accenno sulle variabili in gioco nella fase che porterà all'incontro con il bambino proposto dalla Autorità straniera competente, in previsione di una trattazione più approfondita da parte dell'Ente che verrà prescelto;
- favorire la conoscenza della realtà di vita del bambino per facilitarne l'integrazione e la costruzione dell'identità.

Temi

- introduzione al tema della realizzazione dell'abbinamento in un Paese straniero. Il Paese straniero: vincoli ed opportunità. Le regole giuridiche e sociali nei diversi Paesi (le Autorità nazionali straniere, l'iter di adottabilità del minore e per la scelta delle coppie, gli intermediari nel Paese, i bambini negli istituti e presso le famiglie, ecc.);
- consapevolezza che la permanenza nel Paese straniero non è un tempo "vuoto" o solo riempito di incombenze burocratiche nell'attesa di incontrare il bambino che verrà

proposto, ma anche un'occasione di conoscenza del mondo in cui il bambino è vissuto. Tale conoscenza potrà facilitare, in seguito, l'azione dei genitori per favorire l'integrazione da parte del bambino delle esperienze vissute, elemento vitale per il suo benessere psichico;

- il bambino tra bisogno e timore di essere inserito in una famiglia. Il bambino che deve essere adottato: la sua diversità perché proveniente da un'altra cultura, perché portatore di una storia che non è quella dei suoi genitori adottivi, perché abbandonato;
- piena disponibilità all'accoglienza e preferenze della coppia. Riflessione sulle possibilità/opportunità di accogliere fratelli.

Unità formativa n° 6

Accompagnamento dei nuclei adottivi

Obiettivi

- aiutare la coppia ad individuare ed a distinguere gli elementi di specificità e di non specificità di comportamento del bambino nell'ambito dell'esperienza adottiva;
- aiutare la coppia a riflettere sul tema della rivelazione e della percezione da parte del bambino della sua famiglia naturale;
- aiutare la coppia a riconoscere la funzione positiva delle funzioni di monitoraggio e di sostegno esercitate dai Servizi di supporto.

Temi

- tappe del percorso di integrazione del bambino nel nuovo contesto di vita. Il bambino ed il suo vissuto di identità nei contesti relazionali (genitori, scuola, famiglia). Il bambino ed il suo vissuto rispetto alla famiglia naturale;
- difese e strategie di relazione dell'adottato e degli adulti significativi. Il problema della lingua straniera. Il vissuto di adottato e/o di soggetto diverso somaticamente e le sue possibili evoluzioni. Ambiti e momenti critici;
- l'evoluzione della famiglia di fronte al nuovo compito: aspetti emotivi ed organizzativi. Il rapporto tra fratelli;
- il rapporto con i Servizi e gli Enti autorizzati: opportunità e vincoli nella richiesta di sostegno da parte della coppia. La funzione di monitoraggio di Servizi ed Enti autorizzati, quale elemento di tutela del bambino e della coppia;
- la conclusione del rapporto di sostegno da parte dei Servizi.

9 Metodologia

Dal punto di vista della metodologia formativa l'organizzazione dei corsi dovrà avere ben presenti i vantaggi delle iniziative di tipo intensivo (alto coinvolgimento delle coppie, forte focalizzazione sui temi, rapido sviluppo della conoscenza tra le coppie) e quelli derivanti da un articolazione dei tempi non intensiva (maggiore possibilità per le coppie e per i formatori di elaborare al proprio interno le tematiche proposte, maggiore sostenibilità da parte di coppie ed operatori dell'impegno formativo). I tecnici preposti individueranno quindi il numero degli incontri, la loro durata e cadenza tenendo fermo il limite minimo di dodici ore e lo svolgimento delle sei unità formative indicate, in ogni corso.

Per aiutare la coppia a comprendere non solo mentalmente chi sono i bambini di cui si parla, può essere fondamentale fare riferimento a casistiche molto concrete, ad esperienze reali, conducendo il più possibile i coniugi a calarsi nel ruolo di genitori e a mettersi in

gioco, anche tramite metodologie che attivino la dimensione emotiva e la capacità di "problem solving".

Nella conduzione dei gruppi verranno utilizzate sia modalità di relazione frontale da parte dei conduttori sia simulazioni o role-playing. Le attività didattiche potranno essere supportate da materiale audiovisivo e cartaceo (bibliografia, opuscoli, statistiche).

E' raccomandato il coinvolgimento di coppie che abbiano già realizzato l'adozione e si siano rivelate in grado di comunicare fattivamente ad altri i punti nodali e di interesse generale delle loro esperienze.

Tale coinvolgimento sarà di tipo integrativo e non sostitutivo delle competenze dei tecnici.

I conduttori sono affiancati da altri esperti ed è prevista la presenza, in qualità di osservatori, di professionisti che effettuano il loro tirocinio presso gli Enti attuatori.

Nella fase iniziale del corso andrà definito con i partecipanti il contratto formativo in modo che siano estremamente chiare le finalità della iniziativa, in particolare per quanto riguarda il carattere assolutamente non valutativo degli incontri e l'ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai partecipanti stessi.

Nella fase finale sarà elaborato da parte dei conduttori un report indicante i contenuti effettivamente trattati, le attività svolte, le richieste di approfondimento dei partecipanti. Tale report verrà consegnato alle coppie, sia come informazione di ritorno e segno di riconoscimento per l'impegno prestato, che come documentazione da produrre nei successivi passaggi. In tal modo sarà agevolata e meglio focalizzata l'attività degli operatori che condurranno l'indagine psicosociale, degli esperti del Tribunale per i minorenni e dell'Ente che verrà prescelto dalla coppia.

E' raccomandato l'utilizzo di strumenti di verifica di gradimento e di qualità dei corsi, al fine di supportare un processo di miglioramento continuo dei corsi stessi.

PARTE III:

LE INDAGINI PSICOSOCIALI CON LE COPPIE CANDIDATE ALL'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1 Riferimenti normativi specifici

La legge n.184/83 e successive modificazioni prevede che le coppie che intendono adottare un bambino presentino domanda a uno o più Tribunali per i minorenni (nel caso di adozione nazionale - art. 22, c.1) o "dichiarazione di disponibilità" al solo Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza (nel caso dell'adozione internazionale - art.29 bis, c.1). Il Tribunale, al fine della verifica della idoneità della coppia, dispone adeguate e tempestive indagini che vengono svolte dai Servizi socio-sanitari degli Enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle Aziende Sanitarie Locali (artt. 22, c.3 e 29 bis, c.4).

L'indagine si realizza quindi attraverso una serie di incontri tra la coppia e un'équipe composta almeno da assistente sociale e psicologo. Gli incontri sono finalizzati alla raccolta di elementi significativi per la verifica delle potenziali capacità genitoriali adottive.

Altri riferimenti normativi specifici per l'attività di indagine psicosociale sono contenuti nei seguenti articoli:

- art. 6 che individua, tra i requisiti che devono possedere i coniugi, la capacità di "essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare";

- art. 22, commi 3 e 4: "Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore";

- art. 29-bis, comma 4 lett. c) che tra le attività attribuite alle équipe dei Servizi pubblici che si occupano di adozione elenca le seguenti: "acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione. Trasmettono al Tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità".

2 Il percorso di indagine nella Regione Emilia-Romagna

Nella Regione Emilia-Romagna il percorso di indagine delle coppie ha preso una specifica direzione in relazione alle precise indicazioni del Tribunale per i minorenni e all'azione di indirizzo svolta dalla Regione stessa (cfr. Parte I, punto 3).

Nella nostra Regione, quindi, la procedura prevede che le coppie interessate si rivolgano ai Servizi operanti nella zona di loro residenza e presentino domanda al Tribunale per i minorenni solo dopo aver compiuto il percorso di conoscenza e di approfondimento delle

motivazioni necessario a fondare una responsabile disponibilità all'adozione.

Tale percorso è articolato in tre tappe: la prima informazione, la preparazione e l'indagine psicosociale. Ciascuna tappa costituisce per la coppia un'opportunità di conoscenza e maturazione che può portare i candidati alla conferma della propria disponibilità, a partire da un livello di consapevolezza progressivamente più elevato, oppure all'uscita dal percorso adottivo, evitando tuttavia che tale esito derivi da una formale valutazione di inidoneità da parte del Tribunale per i minorenni.

Il modello procedurale sperimentato con il Tribunale per i minorenni, consentendo alle coppie di potere accedere ai corsi di preparazione previsti dalla legge nella fase precedente l'avvio dell'indagine psicosociale, permette che questa si svolga in modo più mirato ed essenziale, facilitando quindi il rispetto dei tempi previsti per la sua conclusione.

Con la sottoscrizione del Protocollo, le diverse parti si sono impegnate a realizzare un sistema integrato e qualificato di interventi in materia di adozione. Nel Protocollo, al punto 8, riguardo l'indagine psicosociale, si sottolinea che, con l'applicazione del principio di sussidiarietà, le coppie devono essere aiutate a maturare la disponibilità ad accogliere un bambino adottabile, proposto dall'Autorità nazionale straniera, dopo che sono stati fatti tutti i tentativi per permettere la sua permanenza nel Paese d'origine e l'accoglienza da parte di famiglie locali, superando la concezione secondo cui sarebbe possibile scegliere il bambino da adottare.

3 Importanza della indagine psicosociale

L'importanza delle attività di indagine psicosociale nei confronti delle coppie candidate all'adozione nazionale ed internazionale consiste nel permettere, attraverso un'approfondita analisi delle caratteristiche psicologiche, sociali e relazionali dei candidati, di evidenziare gli elementi che consentiranno al Tribunale per i minorenni di svolgere al meglio le proprie funzioni. Spetta infatti al Tribunale per i minorenni l'individuazione delle figure genitoriali idonee a rispondere al bisogno dei bambini in stato di abbandono di avere una famiglia capace di amarli, educarli, sostenerli e accompagnarli verso la realizzazione di una vita soddisfacente.

La funzione di indagine psicosociale va esercitata con estrema accuratezza anche perché l'applicazione da parte di un numero sempre più elevato di Paesi del concetto di sussidiarietà - secondo i principi enunciati (art.4) dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29/5/1993 - fa aumentare la probabilità che le coppie ricevano proposte di abbinamento riguardanti bambini più grandicelli rispetto alle attese e che abbiano avuto sofferenze che richiedano anche interventi di cura particolari. La stessa Commissione per le Adozioni Internazionali nella deliberazione del 20/3/2003, di modifica e integrazione delle linee guida per gli Enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, ha rilevato come l'età dei bambini autorizzati all'ingresso stia diventando sempre più elevata e come ciò comporti, tra l'altro, una sempre maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori adottivi.

E' quindi necessario incrementare le capacità dei professionisti dei Servizi sia in termini predittivi della idoneità e capacità genitoriale adottiva, che di sostegno al nucleo nella fase post-adottiva.

La necessità di qualificare le capacità di indagine psicosociale degli operatori dei Servizi è

determinata anche dal fatto che l'avvio e il consolidamento della attività di preparazione delle coppie, nella fase precedente l'indagine psicosociale, potranno influenzare le modalità di svolgimento delle indagini stesse.

Infatti l'accesso da parte di coppie già preparate svincolerà gli operatori dalla necessità di fornire loro elementi di conoscenza, già assicurati nell'ambito dei corsi, permettendo una maggiore focalizzazione sulle attività di studio e accertamento delle potenzialità genitoriali adottive di ogni coppia. Tuttavia il confronto con coppie sempre più preparate ed in grado di fornire le risposte «attese», richiederà necessariamente un ampliamento ed affinamento degli strumenti di valutazione in quanto sarà più arduo discriminare e accertare le effettive motivazioni e potenzialità dei candidati.

4 Elementi di criticità e obiettivi regionali di qualificazione dei Servizi territoriali per lo svolgimento delle indagini psicosociali

Si è già visto al precedente Punto 3 della Parte I del presente documento come nella nostra Regione la prassi preveda che le coppie interessate si rivolgano ai Servizi operanti nella zona di loro residenza e presentino domanda al Tribunale per i minorenni solo dopo aver compiuto il percorso di conoscenza e di motivazione necessario a fondare una responsabile disponibilità all'adozione.

L'indagine psicosociale è l'ultima fondamentale tappa di questo percorso e per affermarsi come strumento di forte qualità per l'individuazione delle coppie più adeguate richiede che vengano affrontate alcune criticità. Un primo problema si pone in riferimento ad una non ancora compiuta diffusione della cultura della sussidiarietà dell'adozione internazionale tra le coppie, molte delle quali sono ancora mosse soprattutto dal desiderio di "assicurarsi" un bambino, ma anche tra gli operatori stessi tra i quali non sono ancora del tutto scomparsi atteggiamenti semplicistici rispetto all'esperienza genitoriale adottiva ("ci sono tanti bambini che hanno bisogno, non è necessario indagare in modo approfondito").

Appare inoltre da adeguare, nel corso dell'indagine, l'attenzione al tema dell'adozione internazionale che spesso viene trattato in forma accessoria, anche per un processo non del tutto compiuto di acquisizione di conoscenze specifiche da parte degli operatori.

Nel percorso di indagine un aspetto non completamente soddisfacente riguarda i livelli di omogeneità e di qualità degli interventi dei Servizi nell'ambito regionale. Esistono infatti, in alcune aree, carenze significative (evidenziabili anche dall'esame delle relazioni conclusive inviate al Tribunale per i minorenni) in particolare per quanto riguarda il numero di incontri effettuati, l'impegno delle figure psicologiche e la loro integrazione con quelle sociali. Tali carenze portano anche, in alcuni casi, ad un eccessivo prolungarsi della durata del percorso di indagine, comportando un mancato rispetto dei tempi prescritti dalla normativa e contribuendo al determinarsi di liste di attesa.

Vi è inoltre da considerare che in alcuni ambiti territoriali la funzione di indagine psicosociale viene ancora svolta in modo indifferenziato da tutti gli operatori (assistenti sociali e psicologi) presenti nei Servizi per minori, a prescindere dal livello di competenza specifica posseduta e dal grado di continuità assicurabile, anche in ragione di rapporti di lavoro precari.

Infine vi è un problema di adeguamento qualitativo dei Servizi nella direzione di assicurare alle coppie il diritto ad essere costantemente e correttamente informate sulle fasi del percorso. La cura dell'aspetto informativo, anche per quanto riguarda il significato e le

modalità di svolgimento delle indagini psicosociali è essenziale per instaurare quel rapporto di collaborazione tra coppie e Servizi che è necessario per un fattivo svolgimento delle indagini stesse.

La Regione quindi, al fine di assicurare lo sviluppo qualitativo della rete integrata dei Servizi nello svolgimento delle indagini psicosociali, per le coppie candidate all'adozione, si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi generali.

4.1 Diffusione della cultura della sussidiarietà dell'adozione internazionale e della centralità dei bisogni del bambino

La promozione della cultura della sussidiarietà e della centralità dei bisogni del bambino avverrà attraverso specifiche iniziative di tipo informativo e formativo e mediante la produzione e distribuzione di adeguato materiale da parte di tutti i soggetti pubblici e privati interessati (Commissione per le Adozioni Internazionale, Enti autorizzati, Regione, Aziende USL ed Enti locali). Particolare attenzione al concetto di sussidiarietà - così come è concretamente interpretato nei diversi Paesi ed alle sue implicazioni - andrà prestata nei corsi di preparazione delle coppie e successivamente durante gli incontri per l'indagine psicosociale. L'interiorizzazione di tale cultura è da considerarsi un aspetto fondamentale per l'accertamento della idoneità della coppia. Tale aspetto andrà inoltre particolarmente curato in sede di formazione degli operatori che condurranno le indagini.

4.2 Assicurazione dell'integrazione delle prestazioni erogate e di un livello omogeneo di adeguatezza nei diversi ambiti territoriali della Regione

Tale obiettivo verrà concretizzato mediante la costituzione, di apposite équipe centralizzate, formate almeno dalle figure professionali di assistente sociale e psicologo, con forte esperienza specifica, le quali, in modo continuativo e sulla base di un monte ore adeguato, svolgeranno in modo integrato le attività relative alle indagini psicosociali, coordinandosi a livello provinciale (cfr. anche i punti 4 e 6 lettera a), nella Parte I del presente documento e schemi 1 e 2).

Va precisato che l'integrazione delle professionalità nella cruciale fase della indagine psicosociale non sarà limitata alla eventuale co-presenza durante gli incontri con la coppia (compreso quello di restituzione), ma andrà estesa anche alle fasi di preparazione degli incontri, di trascrizione ed elaborazione delle informazioni emerse e alla stesura della relazione finale.

4.3 Garanzia per le coppie di indicazioni chiare e omogenee sulle finalità, sulle procedure e sui criteri generali utilizzati nel percorso di indagine psicosociale

Tale obiettivo verrà perseguito in modo continuativo e con approfondimento crescente nelle diverse fasi del percorso adottivo:

- nel primo colloquio informativo, dove verranno spiegate la funzione dell'indagine psicosociale e le modalità con le quali essa verrà svolta;
- durante i corsi di preparazione che dovranno dedicare particolare attenzione nel trattare gli interrogativi, i timori e le aspettative che le coppie nutrono rispetto all'avvio dell'indagine;
- nel corso dell'indagine stessa ed in particolare durante il primo incontro, dove l'équipe dovrà affrontare in modo specifico l'argomento, sollecitando da parte della coppia

l'espressione di eventuali interrogativi ed esigenze.

4.4 Assicurazione del rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento dell'indagine psicosociale

La frequenza degli incontri sarà programmata in modo da assicurare il rispetto dei tempi previsti per il completamento delle indagini e l'invio al Tribunale per i minorenni della relazione conclusiva.

L'avvio della fase di indagine richiede un'attenta programmazione volta non solo a calendarizzare gli incontri con i candidati, ma anche a stabilire i necessari momenti di confronto e di elaborazione tra i professionisti.

Nel caso l'indagine abbia fatto emergere situazioni o problemi nella coppia (ad es. in relazione alla non elaborazione dell'infertilità/sterilità, all'evidenziazione di forti conflitti, od al perdurare di tentativi di fecondazione artificiale, ecc.), tali da consigliare una pausa di riflessione o l'attivazione di altri interventi, gli operatori potranno avviare la coppia verso altre figure professionali per il superamento di queste difficoltà. Essi altresì provvederanno a comunicare al legale rappresentante dell'Ente titolare delle deleghe in materia minorile, nell'ambito territoriale di riferimento in cui essi operano, la sospensione momentanea della procedura per un periodo definito e congruo con i tempi di risoluzione delle difficoltà individuate.

4.5 Definizione degli aspetti che verranno approfonditi dalle indagini psicosociali

La definizione delle aree che saranno esplorate nel corso dell'indagine psicosociale è di particolare importanza perché si tratta di conciliare l'esigenza di una conoscenza della coppia sufficientemente approfondita da potere permettere un'adeguata previsione della sua capacità di farsi carico di un bambino dichiarato adottabile, con quella di rispettare la privacy dei candidati, evitando di richiedere informazioni o di svolgere approfondimenti che non siano strettamente necessari.

Va comunque ricordato che criterio di riferimento principale è quello del rispetto del superiore interesse del bambino, che è meglio garantito dall'acquisizione di tutti gli elementi utili perché prima il Tribunale per i minorenni e, successivamente, in caso di disponibilità per l'adozione internazionale, l'Ente autorizzato prescelto e l'Autorità straniera competente, possano valutare al meglio la presenza di competenze e potenzialità da parte dei candidati per una buona genitorialità adottiva e l'assenza di elementi che ne pregiudichino l'effettivo esercizio.

La definizione con il presente documento degli aspetti oggetto dell'indagine si prefigge altresì di garantire a tutte le coppie un trattamento equo.

4.6 Superamento delle liste di attesa

La fase di attesa dell'inizio dell'indagine può costituire per la coppia un periodo utile per la focalizzazione sull'esperienza adottiva che può trovare la sua sede elettiva nei corsi di preparazione appositamente organizzati. Tuttavia il protrarsi eccessivo dell'attesa può determinare nella coppia uno stato di sofferenza e tensione tale da pregiudicare il buon esito dell'incontro con l'équipe incaricata di svolgere l'indagine psicosociale. Il superamento delle liste di attesa costituisce obiettivo prioritario della programmazione sanitaria regionale per l'anno 2003 (vedi la deliberazione della Giunta regionale

20/05/2003, n. 896 e la deliberazione del Consiglio regionale 28/05/2003, n. 486). Dovrà quindi essere attuata da parte dei Servizi sociali e sanitari una mobilitazione congiunta delle rispettive risorse umane ed organizzative per realizzare una significativa riduzione dei tempi di accesso da parte delle coppie alle indagini psicosociali.

5 Presa in carico da parte delle équipes centralizzate delle coppie che chiedono di accedere alla fase di indagine psicosociale

La richiesta della coppia attiva la presa in carico da parte dell'équipe centralizzata per lo svolgimento dell'indagine psicosociale. L'indagine dovrà concludersi entro il termine di quattro mesi dalla data della presa in carico che coincide con il primo colloquio dell'indagine stessa.

Salvo casi eccezionali dovuti al non compiuto superamento di pregresse liste di attesa, il primo colloquio andrà convocato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso all'indagine psicosociale da parte della coppia.

6 Obiettivi specifici dell'indagine psicosociale

L'indagine condotta dall'équipe costituisce la base per la valutazione della coppia che verrà poi portata a compimento dal Tribunale per i minorenni. Essa si propone i seguenti obiettivi specifici:

- costruzione di una relazione collaborativa con la coppia in grado di produrre effetti positivi sulle sue modalità di relazionarsi al sistema integrato dei Servizi anche nelle fasi successive;
- adeguata acquisizione di elementi ed approfondimenti;
- stesura di un'esauriente relazione finale.

7 Modalità di perseguimento degli obiettivi

7.1 Costruzione di una relazione collaborativa con la coppia

Nell'approccio dei professionisti all'indagine psicosociale va tenuto presente che, mentre si sviluppa un'azione conoscitiva e di "valutazione", si sta costruendo una relazione con la coppia che avrà anche ripercussioni sul modo in cui questa si porrà nelle fasi successive del percorso.

Se si considera che il percorso adottivo non è privo di difficoltà per gli adulti e per il bambino, diventa importante che si costruisca quel clima di collaborazione e di fiducia che è essenziale per garantire un loro rapido accesso ai Servizi in caso di difficoltà, sia nella fase di avvio della adozione, che successivamente. Si ritiene infatti che i fallimenti adottivi, sia quelli che si concludono con la "restituzione" del bambino, sia quelli che determinano una cronica situazione di sofferenza ed insoddisfazione, siano correlati alla incapacità di intervenire tempestivamente, in un clima di reciproca fiducia, sulle difficoltà incipienti. Se nella coppia sussistono timori, rivolgendosi ai Servizi, di essere nuovamente "giudicati", o dubbi sulla capacità di ascolto e sostegno degli operatori, si potranno avere effetti estremamente deleteri per l'esito della adozione.

Gli strumenti utilizzabili da parte degli operatori per sviluppare un contesto collaborativo, riguardano:

- la capacità di costruire significati condivisi attorno alla esperienza adottiva;

- la garanzia di una compiuta e puntuale informazione;
- l'attenzione a concertare le modalità di svolgimento delle indagini, tenendo anche conto delle esigenze della coppia;
- la restituzione “dialogante” degli esiti dei colloqui;
- il rispetto per la privacy, per il dolore provato, per i bisogni evolutivi;
- l'accompagnamento della coppia nel prefigurare i passaggi alle successive tappe del percorso.

7.2 Adeguata acquisizione di elementi ed approfondimenti

Nel corso dei colloqui gli ambiti principali che dovranno esser esplorati sono i seguenti:

- la storia della coppia;
- le motivazioni della scelta adottiva;
- le competenze genitoriali richieste in ambito adottivo;
- le relazioni interne alla coppia;
- le relazioni dei coniugi con le famiglie di origine, eventuali figli naturali e gli ambienti sociali di riferimento;
- le patologie sanitarie, ed i fattori compromissori dell'espletamento della competenza genitoriale richiesta in ambito adottivo;
- gli aspetti di specificità connessi alla disponibilità per l'adozione internazionale.

A partire dal successivo punto 7.2.1 e fino al punto 7.2.7 sono indicati gli aspetti oggetto di indagine in quanto considerati significativamente correlati alla genitorialità adottiva.

La presentazione analitica di questi aspetti ha lo scopo principale di costituire una mappa di riferimento, da non applicare rigidamente, utile alle équipes centralizzate per l'esaustiva esplorazione sia dei fattori di rischio che delle competenze relative alla genitorialità adottiva.

L'esaustività dell'indagine è elemento fondamentale di garanzia per una equa ed adeguata valutazione della coppia ed anche prerequisito per un fattivo abbinamento.

Tuttavia l'esplorazione, pur nella sua completezza, deve anche tener conto di un criterio di essenzialità, evitando approfondimenti che non siano strettamente necessari agli scopi dell'indagine.

7.2.1 La storia della coppia

La conoscenza della storia dei coniugi deve essere condotta con essenzialità cercando di individuare gli elementi significativi:

- del loro percorso di crescita all'interno della famiglia di origine con particolare attenzione agli stili educativi familiari sperimentati (ed eventualmente adottati o contrastati);
- della loro esperienza di studio e lavoro;
- degli avvenimenti che hanno portato al loro scegliersi e costituirsi come coppia. Va altresì esplorato come l'esperienza di coppia si è evoluta nella convivenza, quali capacità e limiti si sono evidenziati, quali sono state le fasi critiche incontrate e come sono state superate.

7.2.2 Le motivazioni della scelta adottiva

La consapevolezza individuale e di coppia e l'elaborazione positiva delle motivazioni riveste un'importanza fondamentale per un approccio costruttivo all'adozione.

A partire dal racconto dei coniugi su come sono giunti alla scelta adottiva è possibile condurre l'analisi delle motivazioni espresse e di quelle latenti, per escludere elementi di rischio quali:

- una concezione del bambino adottato come oggetto compensatorio-risarcitorio del proprio insuccesso procreativo, anziché come soggetto attivo e partecipante di una «doppia riparazione» autentica: sia del lutto procreativo da parte della coppia, che dell'abbandono precocemente subito da parte del bambino;
- la necessità di agire il desiderio di rendere il bambino «pseudo-biologico». Tale desiderio è riscontrabile attraverso le fantasie di adozione di un bimbo molto piccolo «senza storia e senza memoria»;
- motivazioni ideologiche/politiche, terapeutiche, assistenziali, salvifiche, solidaristiche, religiose (talvolta anche compresenti in modo variamente articolato), vissute in modo talmente radicale da pregiudicare la capacità di ascolto dei reali bisogni del bambino adottivo;
- la presenza di una forte difformità motivazionale tra i coniugi per cui uno dei due supporta il desiderio adottivo dell'altro, senza condividerlo pienamente.

7.2.3 Le competenze genitoriali richieste in ambito adottivo

L'analisi delle caratteristiche di personalità dei coniugi deve permettere di evidenziare i tratti che si pongono, di norma, come fattori facilitanti il percorso adottivo e che costituiscono la base di una prognosi positiva di evoluzione della eventuale esperienza adottiva. Potranno quindi essere esplorati ed evidenziati i seguenti aspetti:

- capacità di gestire adeguatamente le proprie emozioni, di condividere situazioni emotive e di esprimere la propria affettività;
- capacità di tollerare le frustrazioni;
- sentimento di adeguatezza personale e vitalità;
- attitudine al divenire, alla dialettica, contrapposta alle tendenze alla chiusura, all'appiattimento sullo status quo, a perpetuare acriticamente e coattivamente un modello educativo-affettivo appreso o ideologicamente costruito;
- capacità della coppia di prefigurarsi l'esperienza genitoriale e di focalizzarne gli aspetti educativi in relazione anche agli stadi di crescita del bambino;
- attitudine a costruire il significato positivo ed evolutivo delle esperienze proprie, e di quelle del bambino, soprattutto nei momenti in cui la relazione con l'altro (operatori, ma anche parenti, insegnanti, compagni di scuola) suscita interrogativi, incomprensioni, contrapposizioni, conflitti, crisi, potenzialmente suscettibili di sfociare nella chiusura e passività, oppure nella intolleranza, svalutazione, ostilità, prevaricazione. Tale capacità di donare significato intellettuale ed emotivo alle esperienze va anche esplorata nella direzione della co-costruzione progressiva di una verità narrabile, che consenta al bambino di esorcizzare eventuali «fantasmi» e di elaborare progressivamente in senso evolutivo il proprio abbandono, iniziando una nuova vita in un nuovo contesto all'insegna dell'integrazione e della continuità della propria individualità, accettata e rispettata;
- consapevolezza e disponibilità a modificare assetti e organizzazione interna in funzione delle reali esigenze del bambino, capacità di utilizzare le risorse esterne e di chiedere aiuto di fronte alle difficoltà;

- capacità di affrontare in modo vario ed efficace le situazioni di cambiamento e di squilibrio in relazione alla prospettiva genitoriale;
- attitudine a riadattare le relazioni con le rispettive famiglie d'origine;
- attitudine a sentire/acquisire internamente il figlio adottivo come parte di sé e contemporaneamente ad accettare il bambino come altro da sé, portatore della sua storia e della sua alterità;
- modificazione sufficientemente significativa della distanza tra il «bambino immaginario» e il «bambino reale»;
- capacità di condividere con il bambino l'esperienza, anche immaginata, della sua famiglia d'origine, rispettando la sua storia e individualità a partire da un corretto e competente atteggiamento verso la rivelazione della sua condizione di adottato.

Nei percorsi formativi delle coppie dovrà dunque trovare spazio la trasmissione dei dati scientifici ed empirici sui danni che può provocare una rivelazione tardiva e la trasmissione delle strategie elaborate dalle famiglie per far crescere il bambino, fin dalla prima infanzia, con la consapevolezza di essere adottivo. Va tuttavia anche tenuto presente che un intervento condotto a prescindere dall'interesse, competenza e disponibilità del bambino ad affrontare il tema delle proprie origini, può comportare da parte di questi l'innescò di reazioni difensive che lo possono portare a rinchiudersi in sé stesso, evitando di esprimere le proprie emozioni oppure a conformarsi superficialmente alle aspettative dell'adulto di essere confermato come genitore buono.

Nel corso dell'indagine sarà necessario esplorare se la coppia definisce una posizione condivisa rispetto al tema rivelazione e come esso si caratterizza (sono infatti a valenza negativa gli atteggiamenti tesi a "cancellare" la condizione di adottato). Sarà necessario anche comprendere se essa è portata a facili semplificazioni, ad esempio assumendo che la rivelazione avvenga una volta per tutte.

Andrà inoltre verificata la consapevolezza da parte della coppia della specificità della famiglia adottiva che dovrà, in modo ricorrente, affrontare con il bambino il tema delle sue origini, in un processo che richiede progressive reinterpretazioni in relazione alla maturazione del bambino, al passaggio a nuovi contesti di socializzazione, ed a non sempre prevedibili interferenze esterne di tipo svalorizzante (in particolare quando il bambino è facilmente individuabile come adottato). In questo percorso i coniugi devono avere la consapevolezza dell'importanza di coltivare in famiglia la capacità di raccontarsi ed elaborare le reciproche emozioni.

7.2.4 Le relazioni "interne" alla coppia

Le modalità con cui si esprimono le relazioni tra i coniugi vanno approfondite al fine di evidenziare:

- il clima affettivo all'interno della coppia;
- la coesione e la condivisione degli obiettivi, abilità di assumere e gestire in modo coordinato decisioni, di dare regole, di accordarsi sugli stili educativi e di valorizzare diversi stili affettivi;
- la capacità di affrontare e risolvere i problemi che li riguardano, di cooperare e di prendere decisioni;
- la capacità di gestire e accettare le differenze individuali (differenze culturali, religiose, di classe sociale, di provenienza, di età), senza atteggiamenti di svalorizzazione o

prevaricazione;

- la capacità di relazionarsi, come coppia, in una rete sociale ed amicale;
- la capacità di dialogo e di contenimento del dolore, proprio e dell'altro;
- le reciproche aspettative di ruolo rispetto al diventare genitori adottivi;
- il modo in cui si relazionano al percorso adottivo stesso.

A tal proposito può esser utile porsi alcune domande: vi sono segni che indicano un confronto ed una comune elaborazione da parte dei coniugi tra un incontro e l'altro? Vi è una forte divaricazione di atteggiamenti (uno dei due si mostra più partecipe e l'altro più assente?). Di fronte ai temi od alle richieste introdotte dall'equipe, i coniugi si supportano a vicenda o si contrappongono?

7.2.5 Le relazioni dei coniugi con le famiglie di origine, eventuali figli naturali e gli ambienti sociali di riferimento

Rispetto al rapporto con le famiglie di origine vanno considerati i seguenti aspetti:

- le capacità qualitative/quantitative mostrate dai coniugi nel ricordare, ripetere, rielaborare e saper comunicare il racconto del loro "romanzo" familiare, ed in specifico: il tipo di attaccamento vissuto con i propri genitori, nonché l'esito del processo di separazione/individuazione dal proprio nucleo d'origine;
- la posizione, rispetto alla adozione, dei genitori dei candidati;
- l'esistenza o meno di difficoltà di tipo sociale e sanitario che comportino un forte onere di accudimento da parte dei coniugi candidati all'adozione nei confronti dei rispettivi genitori;
- le modalità di relazione tra i due nuclei familiari di origine;
- la presenza di fantasie volte a dimostrare in modo esasperato di essere genitori eccezionali o di inibizioni nella capacità di proporsi quali genitori "diversi" in quanto adottivi;
- le ipotesi e le aspettative rispetto alle modalità di coinvolgimento (o di esclusione) delle famiglie di origine, in presenza del bambino adottato.

Per quello che riguarda la presenza di figli naturali nel nucleo, va considerato come l'analisi dei rapporti tra questi ed i genitori possa facilitare gli operatori nel raccogliere elementi significativi sulle modalità relazionali con cui la coppia esprime la funzione genitoriale con uno o più bambini e sulla sua capacità di tollerare ed accogliere l'altro da sé. Si rende tuttavia opportuno approfondire in tal caso le motivazioni della scelta adottiva e valutare, compatibilmente con l'età dei figli naturali, l'atteggiamento che questi hanno nei confronti dell'adozione e il significato e la portata che assume per loro l'inserimento di un nuovo membro all'interno delle relazioni familiari e interpersonali.

Gli approfondimenti in relazione alla scelta adottiva in presenza di figli naturali sono indirizzati ad evidenziare se tale richiesta:

- si concretizza quando il desiderio di un altro figlio risulta ostacolato da aspetti sanitari e psicologici quali: rischio di aborti spontanei, eventi traumatici che hanno compromesso la fecondità procreativa e la realizzazione del desiderio di costituirsi come "famiglia numerosa", timore di concepire un bambino gravato da handicap in relazione all'età "avanzata" della coppia o associato ad ansie relative alla percezione del proprio corpo come non più adatto a procreare, ecc.;
- è individuata quale soluzione per superare i problemi legati alla separazione-

individuazione di un figlio ormai adolescente o quale «seconda occasione» per sperimentare una esperienza genitoriale intensa e dedicata che per svariati motivi, non si è potuta realizzare con il proprio figlio;

- è espressione di un generico e superficiale desiderio di dare compagnia al proprio figlio, anche su sua insistente richiesta;
- esprime una tendenza della coppia di tipo megalomane, tale per cui la richiesta adottiva (magari di una coppia di fratelli), è avanzata non tenendo conto dell'età, dei bisogni e delle difficoltà dei figli presenti in famiglia e dello sforzo che rappresenta per loro l'arrivo nel nucleo di altri bambini, spesso con problematiche specifiche (si pensi al caso in cui bambini grandi provenienti da istituzioni rigide e deprivanti, possono agire le loro sofferenze scaricandole con violenza anche sui fratelli e/o le sorelle acquisiti, prevaricandoli e soggiogandoli);
- rappresenta prevalentemente una forma immatura di desiderio di appartenenza e conformità ad un sistema di valori di solidarietà, di impegno sociale, di volontariato, religioso o politico che connota positivamente la scelta adottiva. In tale caso non è raro riscontrare un quadro psicologico di rigidità mentale, di disponibilità poco propensa al dubbio e alla messa in discussione delle proprie motivazioni sicure ed inflessibili; nonché aspettative di riconoscimento e gratitudine da parte del figlio adottato vissuto come oggetto di un'azione filantropica;
- è legata alla morte di uno dei propri figli (o fratelli), quale forma di auto-terapia atta a negare o a by-passare una sottostante depressione ed una elaborazione del lutto incompiuta.

Per quanto riguarda specificamente i figli della coppia proponente, altri elementi vanno tenuti in considerazione:

- la scelta adottiva dei genitori può avere risvolti emotivi sui figli biologici che in alcuni casi, possono, a causa di tale richiesta, percepirsi non all'altezza delle aspettative dei genitori che, per questo motivo, sono alla ricerca di «un figlio speciale da adottare». Queste ed altre dinamiche possono suscitare nei figli biologici una maggior esposizione a regressioni, anche parziali e a sentimenti di invidia nei confronti del nuovo arrivato, con espressioni di critica per le cure a lui prodigate dai genitori naturali. In altri casi, può ingenerarsi una sorta di delega al nuovo venuto, vissuto come compromesso praticabile per sanare una «sindrome genitoriale del nido vuoto» e per fornire un accettabile lasciapassare per l'autonomia al figlio della coppia;
- in età infantile o scolare, a fronte dell'adozione, è probabile che si attivino nel figlio naturale fantasie riferibili all'abbandono (paura di rimanere soli, come i fratelli adottivi prima di arrivare nella loro famiglia), all'espulsione dalla famiglia (operata da parte dei propri genitori biologici), all'essere stati causa con la propria nascita di danni irreparabili al corpo materno, alle motivazioni sul perché i genitori sono andati così lontano a prendere un altro figlio (forse egli non era abbastanza per loro, o non era degno del loro amore?), nonché difficoltà a collocare l'evento adottivo nel quadro delle sue teorie sulla sessualità e sulla procreazione (assenza della «mamma di pancia» e/o fratello che «nasce già grande»);
- in età pre-adolescenziale o adolescenziale, i conflitti interni ed in seno alla famiglia assumono tonalità più intense in quanto l'arrivo del fratello adottivo può essere vissuto dal figlio adolescente come un rifiuto da parte dei genitori di occuparsi di lui/lei e

delle problematiche connesse a questa complessa fase evolutiva ed espressione della loro preferenza a continuare ad interessarsi di bambini.

Per quello che riguarda la relazione tra la coppia e gli ambienti sociali di riferimento andranno esplorate:

- la qualità dell'inserimento nel contesto sociale, la capacità di creare relazioni significative che possano essere veicolo per costituire un positivo ambiente per la socializzazione del bambino;
- la condizione lavorativa dei coniugi come eventuale fonte di disagi che possano condizionare significativamente la serenità e la qualità della relazione con il figlio adottivo;
- l'apertura a condividere con più soggetti (tra cui gli operatori dei servizi interessati) l'esperienza di accoglienza del bambino.

7.2.6 Le patologie sanitarie e i fattori compromissori l'espletamento della competenza genitoriale richiesta in ambito adottivo

Vi sono patologie di tipo sanitario considerate pregiudizievoli della capacità della coppia di esercitare nel tempo la funzione adottiva. Tali patologie vengono escluse od evidenziate dalle certificazioni rilasciate dalle Aziende USL (ci si riferisce a patologie organiche con sintomatologia conclamata a prognosi infausta, con particolare riferimento a patologie di tipo tumorale/neoplastico/degenerativo, HIV, gravi cardiopatie ecc.).

L'esistenza delle certificazioni sanitarie non esime gli operatori che conducono i colloqui dal considerare con la coppia tale aspetto.

Il lavoro svolto da psicologi ed assistenti sociali dovrà mirare anche a verificare che nei potenziali genitori adottivi non siano presenti fattori potenzialmente patogeni, tali da compromettere la formazione di uno stabile e sicuro attaccamento con l'adottando. In particolare si fa riferimento a:

- disturbi della condotta (per es. aggressione a persone o animali, distruzione della proprietà, frode o furto, gravi violazioni di regole);
- disturbi correlati ad uso di sostanze, al gioco d'azzardo patologico, alla cleptomania, ecc.;
- gravi forme di depressione, psicosi, l'aver subito abusi e gravi trascuratezze o comunque esperienze traumatiche non adeguatamente rielaborate e in grado di influenzare negativamente la competenza genitoriale;
- gravi forme di disturbi d'interesse psichiatrico: dell'umore, d'ansia, di personalità;
- esacerbati problemi relazionali tra partner (in particolare in relazione a fattori psicosociali stressanti quali ad esempio esami per l'accertamento della fecondità/sterilità della coppia, gravidanze interrotte, iter terapeutico di fecondazione assistita, lutto non elaborato per la perdita di un figlio, ecc.);
- la presenza di modalità difensive poco evolute (proiezione, negazione) che si accompagnano a rigidità di atteggiamenti e di aspettative.

Oltre gli aspetti francamente patologici vanno anche evidenziati:

- il vissuto della eventuale sterilità/infertilità/lutto. E' questa una parte particolarmente delicata e sensibile nella fase preparatoria e valutativa della coppia in quanto investe vissuti profondi e dolorosi che potrebbero richiedere un trattamento specifico, con eventuale invio a specialisti competenti, offrendo, in prima istanza la possibilità di avvalersi di professionisti del settore pubblico. Sarà quindi necessario porre particolare

attenzione all'avvenuta elaborazione del lutto per l'impossibilità di una procreazione naturale; infertilità vissuta non come una ferita ancora dolorante, un vuoto, un'offesa, ma come una condizione riparabile attraverso l'investimento in una «procreazione affettiva»;

- le eventuali resistenze, paure, pregiudizi, abitudini di vita dei singoli coniugi e della coppia, che, nel confronto con il bambino, possano fare rischiare una destrutturazione-disorganizzazione del nucleo familiare;
- le discrepanze fra i desideri e le risorse;
- il vuoto emozionale e/o ideativo;
- la presenza di atteggiamenti enfatici che vanno dall'acritica accettazione di ogni proposta senza manifestare preferenze o dubbi, alla scelta di adottare per motivi esclusivamente ideali, alla sopravvalutazione delle proprie capacità, all'atteggiamento salvifico verso un bambino bisognoso, al volere un bambino ad ogni costo espresso ossessivamente attraverso ripetute domande di adozione, "viaggi della speranza" in regioni o stati «facili», ecc. La formulazione di una «doppia domanda di adozione», sia nazionale che internazionale, vissuta unicamente come espediente per aumentare le probabilità di successo;
- se vi sono già figli naturali, varrà la pena di verificare se la coppia esplicita o manifesta una sicurezza psicologica aprioristica, sostenuta dall'essere già genitori; e se esprime una capacità di valutare la scelta adottiva anche attraverso gli occhi dei loro figli, valorizzandone bisogni e desideri, e pervenendo ad una condivisione emotiva, oltre che razionale, di un simile impegnativo ed implicante progetto.

Anche se ogni situazione va vista caso per caso, occorre fare la necessaria chiarezza sul fatto che la presenza degli elementi patologici o problematici descritti può rappresentare difficoltà nell'abbinamento sia all'estero, che in Italia in quanto, sia da parte del Tribunale dei minorenni che da parte dell'Autorità competente della nazione d'origine del bambino, nell'individuare i potenziali genitori, si tende ad operare la scelta presumibilmente più vantaggiosa e sicura per il bambino stesso. Vi è quindi una forte possibilità di esclusione per i candidati che hanno probabilità tanto più alte della norma di ammalarsi gravemente, di lasciare precocemente orfano un bambino, oppure impegnati in defatiganti interventi di procreazione assistita o nell'elaborazione di seri problemi personali. Infatti, nelle situazioni descritte, agli adulti sono richieste notevoli energie e devono poter essere liberi di sentirsi e di mostrarsi depressi, tutte condizioni che diminuiscono la disponibilità effettiva all'accoglienza di un bambino.

7.2.7 Gli aspetti di specificità connessi alla disponibilità per l'adozione internazionale

Sono particolarmente rilevanti ai fini della valutazione delle coppie per l'accoglienza di un minore straniero:

- la capacità di riconoscere e superare i pregiudizi relativi alla diversità etnica e culturale e quindi la disponibilità a adottare un bambino di qualsiasi Paese;
- la consapevolezza delle specificità che caratterizzano l'accoglienza in famiglia di un bambino di diversa etnia, colore, cultura, lingua, storia, salute;
- la considerazione delle implicazioni derivanti dal ridefinire la propria famiglia come «interetnica»;
- l'attitudine a tollerare ed affrontare gli atteggiamenti di «razzismo» provenienti dall'esterno;

- la capacità di riconoscere la normalità delle difficoltà e la disponibilità a supportare una «normalità difficile»;
- l'attitudine a sostenere il bambino nell'inevitabilmente doloroso processo di elaborazione delle fantasie sulla propria famiglia naturale.

7.3 *Stesura della relazione finale*

La relazione conclusiva dell'indagine psicosociale dovrà avere caratteristiche tali da facilitare il compito del Tribunale per i minorenni e l'appropriatezza degli eventuali successivi abbinamenti.

La relazione dei Servizi dovrà essere elaborata e firmata congiuntamente da assistente sociale e psicologo/a, e redatta nel rispetto dei seguenti criteri:

- esaustività: la relazione dovrà trattare tutti gli ambiti di cui al precedente Punto 7.2;
- fedeltà: contenere tutti gli elementi che si sono evidenziati negli incontri tra operatori e coppie, evitando di norma di ricorrere ad informazioni provenienti da altre fonti;
- congruità: orientamento alla messa in luce delle caratteristiche della coppia e non ad altro. Le considerazioni finali degli operatori dovranno essere strettamente correlate con gli elementi contenuti nell'indagine sulle quali esse sono basate;
- attendibilità: le stesse considerazioni dovrebbero potere essere espresse da altri operatori che, rifacendo il medesimo percorso di indagine, avessero acquisito gli stessi elementi;
- armonicità: la relazione dovrà essere ben regolata tra le sue parti in modo che non prevalgano, ad esempio, minuziose descrizioni della storia personale dei coniugi o della loro casa rispetto all'approfondimento di punti focali quali la motivazione, la disponibilità ad accogliere e le potenzialità educative nell'affrontare le situazioni da parte della coppia;
- chiarezza nel linguaggio: va fatta attenzione al linguaggio utilizzato che, senza perdere di incisività, dovrà essere orientato ad una piena fruibilità sia da parte degli altri professionisti (giudici togati ed onorari, esperti degli Enti autorizzati), che da parte della coppia stessa. Va in particolare considerato che nel caso dell'adozione internazionale la relazione dovrà essere tradotta per essere esaminata dalle Autorità straniere competenti, ciò richiede attenzione nella stesura del testo affinché i riferimenti tecnici e concettuali utilizzati possano essere univocamente interpretati anche in altri ambiti culturali;
- chiarezza prognostica: la relazione dovrà esplicitare la posizione degli operatori circa l'esistenza delle condizioni sufficienti per la fattibilità dell'esperienza adottiva e sulla prognosi di possibilità di buona riuscita dell'eventuale relazione adottanti/adottato. Per quanto riguarda l'abbinamento è importante che vengano specificate nella relazione al Tribunale per i minorenni non solo la richiesta dei candidati, ma anche le considerazioni degli operatori sulla disponibilità indicata dalla coppia e sulle motivazioni profonde di tale scelta.

Nel caso siano stati utilizzati dei test è importante indicare quali ed eventualmente allegare il materiale grezzo per favorire il lavoro dei giudici onorari e togati e degli esperti delle Autorità straniere competenti.

Allo stesso scopo è importante esplicitare nella relazione le modalità relazionali intercorse tra coppia ed operatori nel corso dell'indagine, anche a partire dalla considerazione che una

coppia che sa raccontarsi con gli operatori ha più probabilità di essere capace di raccontare/raccontarsi con il bambino.

Va anche specificato in che modo è stata effettuata la restituzione e quali sono state le reazioni ed i commenti della coppia.

Viene particolarmente raccomandato l'utilizzo di un quadro riassuntivo da anteporre alla relazione contenente alcune informazioni essenziali quali i dati anagrafici della coppia, la data di inizio e di conclusione dell'indagine, il numero di incontri effettuati e la modalità di svolgimento della collaborazione tra psicologo ed assistente sociale.

8. Aspetti specifici del percorso di indagine

8.1 La restituzione

La restituzione alle coppie dei contenuti delle relazioni predisposte per l'invio al Tribunale per i minorenni assume rilevanza perché rappresenta il momento conclusivo di una fase che ha visto i coniugi particolarmente esposti e gli operatori molto impegnati nell'acquisire gli elementi necessari. Gli esiti di questo comune impegno finalizzato a tutelare un bambino non ancora conosciuto non possono restare appannaggio di uno solo dei due interlocutori, in quanto ciò risulterebbe in stridente contraddizione con il tipo di contesto collaborativo che si è cercato di costruire.

E' quindi opportuno che gli operatori socializzino con la coppia attraverso uno specifico colloquio di restituzione, gli elementi più significativi che saranno contenuti nella relazione per il Tribunale per i minorenni. Ciò potrà avvenire anche attraverso la lettura alla coppia della relazione stessa. Tale procedura può permettere agli operatori di essere trasparenti rispetto alle loro valutazioni, di verificare con i coniugi l'esattezza dei riferimenti e dei dati contenuti nella relazione, nonché la chiarezza del linguaggio e dei concetti utilizzati.

L'annotazione nella relazione dei commenti alla lettura da parte della coppia è particolarmente raccomandata in quanto potrà essere utile ad orientare i colloqui che verranno svolti successivamente dai giudici onorari.

Si ritiene invece inopportuno consegnare ai coniugi copia della relazione in quanto essa è espressamente destinata al Presidente del Tribunale per i minorenni.

8.2 Le indagini con coppie già precedentemente istruite

L'indagine psicosociale rivolte a coppie che hanno già avuto in adozione un bambino o per le quali è scaduto il termine di validità dell'idoneità, presentano alcuni elementi di specificità.

Nel primo caso l'attenzione andrà portata sugli aspetti motivazionali che spingono la coppia a richiedere un altro bambino in quella specifica fase del proprio percorso di vita. In particolare andrà approfondita questa nuova disponibilità rispetto all'altro figlio adottivo (o anche agli altri figli se ve ne sono), se vi è una sopravvalutazione delle proprie capacità genitoriali od organizzative e una qualche forma larvata di rifiuto del bambino precedentemente adottato. Si analizzerà quali possono essere gli effetti dell'ingresso in famiglia di un soggetto che richiede forte accudimento e attenzione. Come già accennato, in riferimento alla presenza di figli naturali, anche in questo caso si tratterà di evincere in relazione alla loro età e livello di comprensione, il modo in cui essi stessi percepiscono la prospettiva di un nuovo ingresso in famiglia.

L'impianto complessivo dell'indagine sarà quindi caratterizzato da una semplificazione per quanto riguarda le parti che richiedono solo un aggiornamento (ad es. storia della coppia e patologie sanitarie) e da una precisa focalizzazione sugli aspetti motivazionali, sulla valutazione delle risorse effettivamente disponibili e sui rischi/opportunità per i figli già presenti nel nucleo.

L'équipe centralizzata valuterà assieme alla coppia l'opportunità che questa partecipi, anche contestualmente all'indagine, ai corsi di preparazione.

Nel secondo caso l'indagine dovrà prestare particolare attenzione agli aspetti od avvenimenti che hanno impedito alla coppia di poter dare seguito alla propria idoneità, nonché alle connotazioni che assume la riaffermata disponibilità adottiva.

La ricostruzione del percorso, anche emotivo, che la coppia ha compiuto dopo l'idoneità, l'evidenziazione di aspetti di esasperazione o depressivi, la permanenza di una disponibilità all'accoglienza di un bambino piena e non offuscata da sopravvenuti vissuti risarcitori per il lungo periodo di attesa, sono alcuni degli aspetti principali che saranno al centro della nuova indagine.

L'emergere o meno di criticità relative agli aspetti citati orienterà gli operatori nella definizione delle modalità e della durata della nuova indagine che sarà comunque sempre ispirata ad un criterio di essenzialità.

8.3 La visita domiciliare

La visita domiciliare effettuata preferibilmente da entrambi i professionisti (psicologo ed assistente sociale) si svolge verso la fine del percorso di indagine, prima dell'ultimo o degli ultimi due incontri.

Poiché l'effettuazione della visita domiciliare costituisce un elemento di intrusività nella vita della coppia, è preferibile realizzarla in un momento del percorso in cui si è già costruita una reciproca conoscenza e si sono superati eventuali timori di tipo persecutorio da parte della coppia nei confronti della dimensione valutativa.

La visita domiciliare ricopre una rilevanza particolare perché permette di incontrare la coppia nel proprio ambiente, facilitando l'evidenziazione degli interessi dei coniugi, permettendo di «respirare» il clima della casa e di cogliere come vengono distribuiti i compiti di gestione. Si può verificare se esiste il posto per il futuro bambino e come esso viene interpretato, più in generale come si pensa di riorganizzare gli spazi e la distribuzione dei compiti in funzione dell'arrivo di un nuovo membro della famiglia.

In alcuni casi, quando vi è coabitazione o significativa prossimità abitativa con i genitori dei candidati o vi è un progetto di accoglienza basato su un importante coinvolgimento dei futuri nonni, può essere utile proporre il loro coinvolgimento nella visita domiciliare. In questo modo è possibile verificare l'effettivo livello di accettazione/condivisione, collaborazione ed accoglienza che la rete familiare può mettere in campo e l'esistenza o meno di significative tensioni intergenerazionali.

La verifica di come sono accolti gli operatori che effettuano la visita domiciliare è un indicatore della posizione dei coniugi rispetto allo svolgimento dell'indagine.

Qualora l'andamento dei colloqui abbia già fatto emergere una chiara inadeguatezza della coppia rispetto alla genitorialità adottiva, si ritiene preferibile rinunciare alla visita domiciliare che, in tal caso, potrebbe assumere una valenza di non necessaria intrusività nei confronti della coppia.

La visita domiciliare va concertata con i coniugi rispettandone tempi e necessità organizzative.

8.4. L'utilizzo dei test

L'utilizzo dei test di tipo tradizionale (come Rorschach e T.A.T), da parte dello psicologo costituisce un aspetto delicato che, se non considerato con attenzione, può incrinare il clima di fiducia e di dialogo che gli operatori hanno cercato di costruire con le coppie. Per queste ragioni è opportuno far ricorso ai test psicodiagnostici in modo non generalizzato, ma solo all'occorrenza, in particolare qualora essi siano considerati utili per raccogliere elementi atti a escludere o confermare la presenza di patologie psichiche in atto.

In ogni caso lo psicologo avrà cura di spiegare ai coniugi il significato e il fine del test utilizzato e di informarli successivamente sugli elementi emersi. I coniugi non devono essere infatti considerati come mero oggetto di diagnosi, ma come gli interlocutori di uno scambio in cui trovi spazio di espressione sia la professionalità e l'esperienza degli operatori, sia il patrimonio morale e culturale che sottostà alla disponibilità della coppia all'adozione.

Diverso può essere il discorso per quelle tecniche (simulazioni, problem solving, esercizi anche espressivi) che aiutano gli operatori ad evidenziare aspetti non completamente presenti alla consapevolezza dei coniugi.

Le tipologie di tecniche quali quelle descritte sono infatti meno connotate in termini di esplorazione del profondo, possono spesso essere proposte in dimensione di gioco e si prestano ad una riflessione congiunta che può accomunare operatori e coppie a partire dalla comune curiosità nei confronti della conoscenza delle tante sfaccettature con cui può essere espressa la competenza genitoriale.

8.5 L'adozione a rischio giuridico

Si tratta di un aspetto particolare che riguarda la possibilità che l'accoglienza adottiva di un bambino venga iniziata ma successivamente interrotta per motivi giuridici. Tale evenienza può duramente provare sul piano emotivo e affettivo la coppia. Questa eventualità va illustrata, come elemento di riflessione sia nei corsi di preparazione che durante le indagini psicosociali, anche per verificare le possibili reazioni/concezioni della coppia a tal riguardo.

E' opportuno verificare se l'accettazione di tale eventualità si accompagni con l'offerta di disponibilità piena all'accoglienza dei bisogni dell'altro e con la capacità di gestire l'ansia.

Andranno quindi esplorati in particolare gli aspetti della paura della perdita, della separazione e del distacco doloroso.

8.6 Ricorso ad altre équipes centralizzate per lo svolgimento della indagine psicosociale

Nei casi in cui tra gli operatori dell'équipe centralizzata competente territorialmente e uno o entrambi i coniugi candidati all'adozione si riscontrino situazioni caratterizzate da pregressa conoscenza amicale, relazioni di parentela, rapporti gerarchici di tipo professionale o amministrativo, o comunque tali da rendere sconsigliabile l'effettuazione dell'indagine psicosociale da parte dei medesimi operatori, i Servizi dovranno agevolare l'invio della coppia stessa ad un'altra équipe centralizzata, possibilmente limitrofa, per territorio nella logica della collaborazione tra i Servizi.

9. Aspetti organizzativi: numero minimo, frequenza, durata e modalità di conduzione degli incontri

L'indagine psicosociale verrà avviata concordando con le coppie le date degli incontri. Questi dovranno essere abbastanza ravvicinati, ma non troppo intensivi per conciliare l'esigenza di concludere il percorso entro i quattro mesi previsti tassativamente dalla normativa con quella di assicurare ai coniugi un tempo sufficiente, tra un incontro e l'altro, per una propria rielaborazione. In casi eccezionali, quando appare opportuno assicurare alla coppia un tempo più congruo per verificare le proprie motivazioni, l'indagine può essere temporaneamente sospesa per un periodo di tempo sufficiente a permettere ai coniugi di svolgere il necessario percorso di riflessione.

In tal caso l'équipe centralizzata ne darà comunicazione al responsabile dell'Ente di appartenenza.

I colloqui dovranno essere congiuntamente condotti dall'assistente sociale e dallo psicologo, salvo esigenze particolari di tipo tecnico che richiedano la presenza di uno solo di questi professionisti. Gli incontri dovranno prevedere la presenza di entrambi i coniugi, salva la possibilità di ricorrere anche a colloqui individuali. Nel caso vi siano altri adulti conviventi ad es. genitori o fratelli degli adottandi o figli in grado di esprimere una propria valutazione rispetto all'evento adottivo, è opportuno che questi siano coinvolti in almeno uno degli incontri.

Nei colloqui dovranno essere trattati i temi indicati al precedente punto 7.2 "Adeguate acquisizione di elementi ed approfondimenti".

Nel corso degli incontri, preferibilmente nella fase conclusiva, gli operatori dovranno mettere a disposizione delle coppie adeguate informazioni sugli Enti autorizzati utili per la libera scelta dell'interlocutore cui affidarsi nel caso di adozione all'estero, nonché ribadire le successive tappe del percorso adottivo.

In tale fase, se non si è già fatto, è anche opportuno che vengano fornite indicazioni per contattare altre coppie, precedentemente resesi disponibili, che hanno già realizzato l'adozione e che si siano mostrate competenti nel trasmettere in modo costruttivo la propria esperienza.

Per quanto riguarda la durata degli incontri si prevede che ciascuno di essi comporterà mediamente un'ora e trenta di lavoro per ogni professionista. Fanno eccezione il colloquio di restituzione (la cui durata può essere limitata ad un'ora) e la visita domiciliare (durata circa due ore). Quest'ultimo intervento richiede, accanto allo spazio per il colloquio, anche il tempo per la visita della casa, nonché per gli spostamenti degli operatori.

Va poi considerato inoltre il tempo per il confronto tra psicologo e assistente sociale per la preparazione degli incontri e la valutazione degli esiti dei medesimi, la stesura dei verbali di incontro e della relazione finale.

PARTE IV: ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI ADOTTIVI

1 Riferimenti normativi specifici

La legge n. 184/1983 e successive modificazioni per quanto riguarda l'adozione nazionale all'art. 22, c. 8 specifica che "Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del Giudice tutelare e dei Servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale".

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, la stessa legge all'art. 34, c. 1, dispone: "Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare" e al c. 2: "Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi".

Il Protocollo, al punto 10) Avvio dell'adozione, sottolinea, tra l'altro, che: "... gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori sono chiamati dalla legge n. 476/98 a svolgere, in collaborazione e nel contempo, attività di sostegno del nucleo adottivo e funzioni di controllo sull'andamento dell'adozione, riferendone al Tribunale per i minorenni ed alla Autorità straniera. L'esercizio congiunto e coordinato di queste due funzioni è essenziale, considerate la necessità di tutelare prioritariamente il bambino (prevenendo il fallimento adottivo) e la criticità della fase del suo inserimento nel contesto familiare, sociale e scolastico".

In particolare il Protocollo individua una serie di impegni a carico del sistema integrato dei Servizi (costituito dai Servizi territoriali e dagli Enti autorizzati) da assumere nella fase successiva all'inserimento del bambino nella nuova famiglia. Tali impegni riguardano le forme, i contenuti e la durata del monitoraggio del percorso adottivo, l'opportunità di una chiara informazione alla coppia sui contenuti e sulle modalità con cui esso viene condotto, la presentazione alla coppia da parte dei Servizi territoriali e degli Enti autorizzati di una precisa proposta per un adeguato supporto psicologico e sociale al nucleo, con la finalità di una prima stabilizzazione delle relazioni intrafamiliari e del bambino nel contesto sociale, la promozione del confronto delle esperienze tra diversi nuclei adottivi, quale forma di reciproco aiuto, l'attivazione del sostegno psicoterapeutico alla relazione tra genitori e figli, qualora si individuino precise disfunzioni.

2 Specificità ed integrazione di ruoli tra Servizi ed Enti autorizzati nel post-adozione

La fase dell'inserimento del bambino nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale richiede un alto livello di collaborazione tra Servizi territoriali e Servizi degli Enti autorizzati; tale integrazione si realizza a partire dalla chiarezza sui rispettivi ruoli e dalla

condivisione dei significati attribuiti alle funzioni che ciascun soggetto svolge nel sistema integrato di Servizi.

Il citato Protocollo richiama alcuni elementi di specificità dei Servizi degli Enti autorizzati e territoriali che possono essere di aiuto per capire come le attività di sostegno e monitoraggio possano essere condotte in modo utilmente differenziato.

In particolare viene riconosciuto che gli Enti autorizzati hanno maturato forti competenze sugli aspetti relativi alla condizione dei minori abbandonati nei Paesi di origine, sui modelli culturali che li caratterizzano, sui problemi che più frequentemente presentano. Forte ed esclusiva è anche la competenza degli Enti autorizzati sulle modalità di assistenza e sostegno nelle delicate fasi dell'avvicinamento, incontro e delle prime relazioni tra la coppia ed il bambino nel paese straniero.

Ai Servizi territoriali viene attribuita una maggior competenza sulla adozione complessivamente intesa, a partire dall'esperienza di accompagnamento dei coniugi nel loro percorso istruttorio e sulla comunicazione che si può avere con il bambino rispetto alla sua esperienza di adottato e sul modo di affrontare il problema della sua origine e della sua storia. Ai Servizi territoriali va inoltre ricondotta una specifica competenza per quanto riguarda le metodiche di collaborazione con il personale scolastico per favorire l'integrazione dei bambini portatori di specifici bisogni.

Vi può quindi essere una diversa "vocazione" di base tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati.

I primi di norma più competenti per quello che riguarda il percorso evolutivo intrafamiliare e le possibilità di integrazione offerte dal contesto sociale, i secondi per quello che riguarda gli effetti del retroterra culturale del bambino nella costruzione della relazione con le figure parentali e nell'impatto con il nuovo ambiente di vita.

Questo riferimento alle diverse "vocazioni" e competenze costituisce un primo, ma non sufficiente elemento per definire concretamente "chi farà che cosa" nell'ambito del progetto di accompagnamento delle coppie nella fase post-adoptiva.

Infatti, per individuare come il diverso contributo professionale degli operatori dei Servizi territoriali e degli Enti autorizzati possa essere effettivamente articolato e per strutturare e "mixare" in modo ottimale l'esercizio delle rispettive funzioni, è opportuno tenere conto di:

- quali risorse si renderanno effettivamente disponibili dall'incontro tra il Servizio territoriale cui la famiglia fa riferimento e l'Ente autorizzato che essa ha prescelto. Non si vuole qui fare riferimento solo alle risorse professionali, ma anche alla esistenza di metodologie consolidate, al radicamento territoriale dell'Ente autorizzato, alla attivazione, presso quel Servizio territoriale o presso quell'Ente, di gruppi di incontro per famiglie adottive, alla preesistenza di un valido rapporto di collaborazione tra Servizi territoriali e gli insegnanti della scuola dove sarà inserito il bambino;
- quali preferenze sono espresse dalla coppia. La discrezionalità che la legge n. 476/98 lascia alle coppie che realizzano l'adozione internazionale per quanto riguarda la richiesta di sostegno comporta non solo che queste possano scegliere se farsi o meno sostenere, ma anche da chi.

Per quanto riguarda l'adozione nazionale, la fase dell'inserimento del bambino nel nuovo contesto sociale e familiare richiede una altrettanto forte integrazione tra tutti i Servizi territoriali in possesso delle competenze relative al sostegno dello sviluppo sociale, educativo e alla tutela sanitaria del bambino e della famiglia. Particolarmente stretta dovrà

essere la collaborazione con il Tribunale per i minorenni, cui la legge affida la vigilanza del buon andamento dell'affidamento preadottivo e la facoltà di disporre interventi di sostegno psicologico e sociale.

3 Aree di criticità

La collaborazione tra Servizi ed Enti autorizzati è lo strumento migliore per affrontare le aree critiche che esistono nella fase della formazione del nuovo nucleo.

Tali aree, se non adeguatamente presidiate, possono comportare un rischio di fallimento adottivo sia in senso stretto (con rottura definitiva dei rapporti tra famiglia e bambino), che in senso più esteso (sviluppo di una situazione di sofferenza tendente a cronicizzarsi e con forte rischio di drop out in fase adolescenziale). Si indicano qui di seguito alcune delle principali criticità da affrontare.

3.1 La pregressa non integrazione tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati

La mancanza di una precedente esperienza di collaborazione tra Enti autorizzati e Servizi costituisce di per sé un elemento di criticità. Ancora oggi, nonostante le indicazioni della legge n.476/98, Servizi ed Enti autorizzati operano in due ambiti nettamente distinti. Il principale effetto negativo di questa separatezza è che la maggior parte delle coppie, durante il periodo che va dalla conclusione dell'indagine psicosociale al rientro in Italia con il bambino (periodo che spesso supera i due anni), non mantengono i contatti con i Servizi territoriali. Non solo: la mancanza di raccordo tra Enti autorizzati e Servizi comporta anche che sarà la coppia a contattare i medesimi se e quando lo riterrà opportuno. Spesso ciò succede quando i problemi incontrati si sono già consolidati e sono di più difficile soluzione.

Va poi considerato che in tale arco di tempo possono essersi determinate modifiche significative nell'organizzazione dei Servizi, tali da determinare un cambiamento degli operatori che la coppia ha conosciuto nelle fasi precedenti. In ogni caso, la coppia ha avuto un percorso di maturazione che non è noto agli operatori. Risulta evidente che l'insieme dei fattori descritti può comportare un ritardo nell'attivazione dei Servizi, in una fase in cui i neo-genitori devono compiere, in tempi rapidi, scelte importanti per il bambino (individuazione delle modalità di inserimento scolastico, riorganizzazione del ménage familiare, assunzione di uno stile comunicativo adeguato, gestione della diversità adottiva nel contesto sociale, ecc.). L'inefficienza nella attivazione dei flussi comunicativi e nella integrazione delle risorse disponibili costituisce così un rischio aggiuntivo per il figlio adottivo e per i suoi genitori, un rischio inaccettabile se si considera quante sono le difficoltà che il bambino ha già sperimentato e quanto la coppia ha dovuto e dovrà comunque impegnarsi per assicurare un positivo ambiente familiare.

Gli elementi succitati costituiscono motivo di difficoltà anche per l'adozione nazionale. Sia in riferimento al lungo periodo che separa in genere la conclusione dell'indagine psicosociale dall'affidamento preadottivo del bambino, sia per la impossibilità da parte del Tribunale dei minorenni di informare i Servizi con un congruo preavviso.

3.2 L'opzionalità della richiesta di sostegno e l'integrazione delle funzioni di controllo e sostegno nell'ambito del percorso di accompagnamento

Si è già visto come la legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 476/98 all'art. 34

comma 2, richieda ai Servizi territoriali e agli Enti autorizzati di assistere su loro richiesta i genitori adottivi ed il minore nonché di riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

L'attività di monitoraggio viene quindi articolata in due funzioni distinte: il sostegno, attivabile solo su richiesta degli interessati, e il "controllo" (quest'ultimo riferibile anche alle più complessive attività di "vigilanza" sugli interventi per i minori di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 10/12/1997 n. 777) da espletare in ogni caso, a tutela della integrazione del minore.

Questa distinzione tra obbligatorietà (controllo) ed eventualità (sostegno) rappresenta tuttavia un elemento critico perché potrebbe giustificare un'impostazione dei Servizi volta a privilegiare il primo aspetto in quanto obbligatorio rispetto al secondo.

La focalizzazione sul controllo potrebbe inoltre incentivare gli operatori a svolgere un'azione particolarmente invasiva e critica in particolare quando le coppie non hanno richiesto di essere aiutate, quasi come se questa scelta fosse di per sé un elemento che genera sospetto e che richiede attente verifiche. All'opposto, gli operatori potrebbero demotivarsi e sviluppare un'azione superficiale e poco partecipata, indirizzata alla mera raccolta degli aspetti che la coppia riferisce. L'invasività critica e la superficialità collusiva sono atteggiamenti particolarmente pericolosi perché negano entrambi la dimensione della collaborazione ed hanno come effetto quello di privare il bambino di una effettiva tutela. Al di là delle dinamiche negative che si possono determinare è comunque evidente che un'azione di controllo, esercitata ignorando un contesto che permane non collaborativo, raggiungerà difficilmente i propri obiettivi.

Appare quindi poco opportuna l'assunzione da parte degli operatori di un atteggiamento caratterizzato dalla prevalenza del controllo sul sostegno e che possa essere percepito come esclusivamente mirato ad una valutazione critica della competenza genitoriale. Va ricordato che queste competenze sono già state, sia pure in chiave prognostica, ampiamente valutate dalle équipes, dai giudici onorari, dal Tribunale per i minorenni in Camera di Consiglio, nonché, nel caso dell'adozione internazionale, dagli Enti autorizzati e dall'Autorità centrale straniera.

E' invece opportuno fare riferimento a:

- il presupposto della non separabilità delle funzioni di sostegno e controllo. La raccolta degli elementi conoscitivi sull'andamento dell'esperienza non può essere svolta senza esercitare nel contempo un'azione di verifica e senza assumere un atteggiamento prevalentemente orientato al sostegno o al distacco;
- l'opportunità che l'azione degli operatori, al di là di una specifica richiesta in tal senso da parte della coppia, sia comunque improntata ad un atteggiamento di sostegno dei componenti del nuovo nucleo, a partire dall'analisi del primo impatto tra il bambino e la coppia e dall'aiuto ad interpretare il percorso di adattamento del bambino, fronteggiando i problemi che possono giocare in senso sfavorevole all'instaurarsi di una buona relazione.

In sostanza va considerato che le funzioni di controllo e sostegno, pur essendo strettamente intrecciate, non hanno lo stesso peso specifico nel determinare l'esito dell'esperienza adottiva. Infatti, se una continuativa ed attenta azione di sostegno permette di tenere sotto controllo gli aspetti più significativi dell'adozione, un'azione di controllo particolarmente insistente ostacolerebbe il realizzarsi di quel concorso di intenti tra operatori e famiglia che

è la migliore garanzia di tutela del bambino.

Con questa impostazione il controllo finisce per essere, in un certo senso, un prodotto collaterale dell'azione di sostegno, una particolare chiave di lettura di quanto emerge dall'analisi degli aspetti più rilevanti per la tutela e l'integrazione del bambino. Analisi che professionisti dei Servizi, degli Enti autorizzati e coppia sono comunque chiamati a condurre assieme e che è basilare per la definizione della complessiva azione di accoglienza e tutela del bambino.

Quindi se è chiaro che le funzioni di controllo vanno comunque esercitate nell'interesse del minore e dunque devono essere ben puntualizzate, l'approccio descritto permette alla coppia di percepirsi all'interno di un percorso unitario che, se in termini tecnici può essere definito come monitoraggio, in termini di esperienza vissuta, potrebbe essere più opportunamente interpretato come accompagnamento.

Tale termine, infatti, contiene una valenza maggiormente empatica in quanto richiama l'immagine di qualcuno (il professionista) che sta a fianco di qualcun altro (la coppia ed il bambino), regolando il proprio passo sul loro (cui rimane la responsabilità di tracciare il proprio percorso di vita) e modulando la distanza a seconda che il tracciato sia agevole o si faccia impervio, pronto in questo caso a fornire mappe utili per superare gli ostacoli o un punto di appoggio per sostenere chi è più in difficoltà.

L'assunzione della impostazione descritta potrà favorire l'adesione della coppia al percorso di accompagnamento. Quando questa adesione è piena, le difficoltà, invece di essere mimetizzate, potranno tempestivamente emergere e potranno essere meglio attivate le competenze e le potenzialità dei diversi soggetti in campo per il loro superamento.

4 La costruzione del processo di accompagnamento

Gli obiettivi generali:

- realizzare una partecipata azione che integri gli aspetti di sostegno e controllo per favorire il benessere e l'ottimale integrazione del bambino e della famiglia;
- prevenire adozioni conflittuali e fallimenti adottivi.

Gli obiettivi specifici:

- promozione dell'accettazione da parte delle coppie dell'attività di controllo e di sostegno, sostanziate in un organico e flessibile progetto di accompagnamento elaborato dai Servizi territoriali, durante l'anno di affidamento preadottivo (per l'adozione nazionale) e concordato e co-gestito da Servizi territoriali ed Enti autorizzati per quanto riguarda le adozioni internazionali. In ogni caso i progetti dovranno mirare ad una piena condivisione con le coppie interessate e andranno attivati mediante una stretta collaborazione con il Tribunale per i minorenni;
- immediata attivazione della rete integrata dei Servizi a partire dalla fase della scelta dell'Ente autorizzato da parte della coppia (adozione internazionale) o dall'ordinanza di affidamento preadottivo emessa dal Tribunale per i Minorenni (adozione nazionale);
- definizione da parte dei Servizi territoriali entro i primi 45 giorni dalla ripresa di contatto con il nucleo familiare neocostituito, del progetto di accompagnamento, con particolare attenzione al monitoraggio del percorso di integrazione dei bambini interessati nei contesti scolastici;
- sviluppo delle opportunità di incontro e reciproco sostegno tra le coppie adottive;
- garanzia del sostegno specialistico (in particolare medico e psicologico) a favore del

bambino e/o della coppia, qualora si individuino precise disfunzioni evolutive e relazionali.

4.1 La promozione dell'accettazione da parte delle coppie dell'attività di controllo e di sostegno

La possibilità che le coppia, al momento dell'inserimento del bambino nel proprio nucleo familiare, riprenda di propria iniziativa i contatti con l'équipe territoriale e con gli operatori dell'Ente autorizzato (nel caso di adozione internazionale) e accetti di buon grado di collaborare alla definizione di un percorso di accompagnamento, è sicuramente correlata al modo in cui sono state gestite le fasi precedenti del percorso. Avere assicurato un'informazione rapida e corretta, una fase di preparazione nella quale non si è mancato di sottolineare le opportunità offerte da un buon accompagnamento, una conduzione dell'indagine psicosociale rigorosa, ma rispettosa delle persone e caratterizzata dalla condivisione degli esiti, un percorso adeguato con l'Ente autorizzato prescelto, contribuisce in modo sostanziale a stabilire quella relazione fiduciaria necessaria perché la coppia sia disponibile a continuare a mettersi in gioco dopo un cammino lungo e faticoso. A questi elementi sembra essenziale che se ne aggiunga un altro: la capacità di rendere percepibile alla coppia il valore aggiunto costituito da una buona integrazione tra i Servizi interessati. Ad esempio, nel caso dell'adozione internazionale, permettendo ai coniugi di apprezzare, sin dal momento dell'attivazione dell'Ente autorizzato, la dimensione della reciproca collaborazione tra i Servizi. I coniugi allora considereranno come naturale tale dimensione di relazione e ne esigeranno essi stessi la continuità anche nella fase dell'integrazione del figlio adottivo e dell'adempimento agli obblighi di aggiornamento sia per il Tribunale per i minorenni che per l'Autorità straniera competente.

4.2 Immediata attivazione della rete integrata dei Servizi

La rete integrata dei Servizi va immediatamente attivata a partire dalla fase della scelta dell'Ente autorizzato da parte della coppia (adozione internazionale) o dall'ordinanza di affidamento preadottivo emesso dal Tribunale per i minorenni (adozione nazionale).

Nell'adozione internazionale il modello operativo del sistema integrato dei Servizi va costruito a partire dall'organizzazione dello scambio, tra gli Enti autorizzati ed i Servizi territoriali, delle informazioni utili ad ottimizzare il rapporto con le coppie nelle varie fasi e per attivare tempestivamente le risorse umane necessarie a sostenere l'accompagnamento del nuovo nucleo.

Lo scambio delle informazioni può essere realizzato attraverso una precisa sequenza di azioni, così come descritto nella tabella seguente.

Procedure di collaborazione nell'adozione internazionale tra Enti autorizzati e Servizi a partire dalla scelta dell'Ente all'ingresso del bambino in Italia.

Ente autorizzato	Comunica alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale per i minorenni ai Servizi territoriali interessati di avere ricevuto l'incarico da parte della coppia. Richiede alla coppia la relazione redatta dai Servizi territoriali loro consegnata dal Tribunale per i minorenni. Tale relazione deve contenere, anche in allegato, indicazioni sul percorso di preparazione svolto dalla coppia.
Ente autorizzato	Comunica al Servizio territoriale competente la proposta di abbinamento dell'Autorità straniera preposta, e l'accettazione o meno dell'abbinamento da parte della coppia. Sostiene il percorso di avvicinamento tra il bambino e la coppia curando a tal fine la preparazione dei coniugi ed anche del bambino in relazione alla sua età.
Servizio territoriale	Individua gli operatori che saranno impegnati nel percorso di accompagnamento del nucleo dal momento in cui il bambino entrerà in Italia, ne comunica i nominativi all'Ente autorizzato
Ente autorizzato	Provvede a comunicare ai Servizi il ritorno in Italia del nucleo, o l'arrivo del bambino, trasmettendo loro contestualmente la documentazione, rilasciata dalla Autorità straniera preposta. Tale documentazione comprende la scheda sanitaria e il profilo psico-sociale del minore e ogni altra utile informazione integrativa, raccolta attraverso i propri professionisti in loco e necessaria all'attività di sostegno e cura nei confronti del minore. L'Ente relazionerà altresì sul percorso di preparazione eventualmente sostenuto dalla coppia con l'Ente medesimo e sugli aspetti salienti del periodo vissuto da questa nel Paese di origine (impatto socioambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore), nel caso in cui la coppia abbia dovuto soggiornarvi per incontrare il bambino. Fornisce alla coppia i nominativi degli operatori dei Servizi con cui prendere contatto. Fornisce ai Servizi i nominativi degli operatori referenti per l'Ente per la definizione del progetto di accompagnamento del nuovo nucleo.

Le comunicazioni da parte dell'Ente autorizzato verso i Servizi, dovranno riguardare anche le eventuali dismissioni di incarico.

Mentre in caso di revoca del mandato da parte della coppia sarà cura di questa comunicarlo ai Servizi territoriali e al Tribunale per i minorenni (vedi al paragrafo "L'Ente" della deliberazione n. 39 del 20.3.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali "Modifiche ed integrazioni della delibera 9/1/2002, recante linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri").

L'attivazione della sequenza di azioni descritta permetterà ai Servizi territoriali, non solo di

porsi immediatamente come interlocutori delle famiglie, ma anche di poterlo fare in modo competente, in quanto esaustivamente aggiornati sul percorso svolto.

Per le coppie interessate questo insieme coordinato di azioni avrà l'effetto rassicurante e motivante che deriva dal sentirsi all'interno di un sistema di Servizi integrato ed efficiente, dove le comunicazioni tra i diversi soggetti sono ben curate e continuative, i significati congruenti e dove ad ogni tappa è possibile sentirsi "aspettati" e "pensati". Tutto questo dovrebbe incrementare sicurezza e fiducia nella possibilità di essere aiutati dai Servizi nelle fasi successive.

Anche l'attività degli Enti autorizzati dovrebbe trarre concreti benefici da questa impostazione: conoscere, prima dell'ingresso in Italia del bambino, i nominativi degli operatori che si renderanno disponibili e sapere che verranno definite modalità di collaborazione secondo le indicazioni del presente documento, potrà permettere ai professionisti che sono, in quella fase, a contatto con la coppia ed il bambino, di introdurre con più concretezza ed efficacia il tema dell'accompagnamento post-adoztivo. Nel caso che l'arrivo del bambino in Italia sia preannunciato con largo anticipo e che per la coppia non sia necessario il soggiorno all'estero, i Servizi territoriali e gli Enti autorizzati potranno anticipare l'avvio della collaborazione per la definizione del progetto di accompagnamento. Per quanto riguarda le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva richieste dal Paese d'origine del bambino, per i tre o più anni successivi all'avvio dell'adozione, l'Ente autorizzato ne curerà l'invio, come indicato nelle Linee guida per l'Ente autorizzato su citate. Nel caso in cui i Paesi d'origine dei bambini intendano avvalersi dei Servizi territoriali, le relazioni saranno svolte dall'équipe territoriale incaricata delle funzioni di monitoraggio e sostegno nella fase post-adoztiva, previo scambio di informazioni e comunicazioni con l'Ente autorizzato (le modalità di collaborazione saranno inserite nel progetto di accompagnamento).

Si ricorda inoltre che l'Ente autorizzato ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e in qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi e che può richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità, alla sua eventuale estensione, modifica o revoca.

L'Ente autorizzato dovrà anche adoperarsi affinché, nel caso in cui a più fratelli non sia possibile l'inserimento nella medesima famiglia adottiva, i minori siano inseriti in nuclei familiari residenti preferibilmente nella stessa zona, così da mantenere i legami affettivi. La collaborazione dovrà eventualmente riguardare anche diversi Enti autorizzati al fine di permettere l'inserimento in famiglie residenti almeno nella stessa regione o in regioni limitrofe.

Infine, il flusso delle informazioni, permettendo di monitorare in modo più preciso il percorso delle coppie dopo l'idoneità, evidenzierà sia i nuclei che non hanno dato seguito a tale idoneità, che quelli che hanno lasciato intercorrere un ampio periodo temporale prima di attivarsi. Si potrà così conoscere in modo più approfondito il fenomeno adozione.

4.3 La definizione del progetto di accompagnamento del nucleo neocostituito

Al rientro della coppia in Italia gli operatori dei Servizi territoriali si trovano a gestire la ripresa dei contatti con il nucleo nel quale è presente il bambino i cui bisogni sociali, educativi e sanitari, sono da verificare. Va definita assieme agli operatori degli Enti

autorizzati una prima proposta di accompagnamento che, in relazione agli esiti del confronto con la coppia e dell'approfondimento delle necessità del bambino, si perfezionerà nel vero e proprio progetto di accompagnamento.

Tale progetto dovrà essere stilato entro 45 giorni dalla ripresa dei contatti tra i Servizi territoriali ed il nucleo neocostituito e rappresenterà una prima puntualizzazione delle azioni che i diversi soggetti si impegnano a compiere per assicurare la migliore tutela del bambino, un necessario elemento di chiarezza e prospettiva e uno strumento di sostegno per tutti. Il progetto, come intuibile, dovrà essere sufficientemente flessibile da evolversi in relazione al modificarsi dei bisogni del bambino e dei genitori.

Si indicheranno nei paragrafi seguenti alcuni elementi di rilievo di cui tenere conto in relazione alla ripresa di contatto con le coppie ed alla elaborazione del progetto di accompagnamento.

4.3.1 Aspetti connessi alla ripresa dei contatti tra i Servizi territoriali ed il nuovo nucleo

Il primo aspetto da considerare è che la coppia che prende contatto con i Servizi o che da questi è contattata dopo il rientro in Italia, va considerata come un'entità, significativamente diversa da quella conosciuta nel percorso istruttorio e che si rapporta agli operatori in un contesto modificato:

- diversa è la coppia perché diversa è la situazione relazionale ed organizzativa che si è determinata nel nucleo con l'ingresso del bambino;
- diverso è anche il contesto perché ora la coppia ha vincoli meno cogenti nei confronti degli operatori, rispetto alla fase precedente l'idoneità ed anche perché essa non deve fare riferimento ai Servizi o agli Enti, ma ad essi congiuntamente.

Un secondo aspetto riguarda il vissuto delle coppie. L'esperienza insegna che vi è ancora una grande variabilità nel modo di porsi dei coniugi nei confronti dei Servizi quando il bambino entra a fare parte del loro nucleo. Se molti, dimenticati i "dolori del parto" (le lunghe attese, la fatica di mettersi in discussione, ecc.), esprimono un forte bisogno di condividere la nuova stimolante esperienza con gli operatori, altri, quelli che hanno vissuto con più difficoltà il percorso adottivo, avvertono il bisogno che la costituzione del nuovo nucleo coincida con la conclusione di un iter che ha richiesto loro una forte e prolungata esposizione personale. Essi quindi possono cercare di evitare o di ridurre al minimo necessario i contatti con i Servizi per difendere quella che viene considerata una "normalità" o stabilità finalmente raggiunta e che potrebbe essere rimessa in discussione (gli esami non finiscono mai), dalla ripresa di contatto con i Servizi. Vi sono anche coppie che sentono il bisogno di avere un sostegno per la propria esperienza, ma che temono che esprimere una richiesta di aiuto o segnalare una specifica difficoltà nella relazione con il bambino possa essere valutato negativamente, quasi che la richiesta di aiuto coincida con un'ammissione di incompetenza.

Ma, anche quando la coppia mostra piena disponibilità, possono essere comunque presenti difficoltà. Si fa riferimento all'assunzione sia di atteggiamenti euforici, che di letture banalizzanti della esperienza che possono essere di ostacolo ad una lucida e compiuta analisi della situazione ed alla definizione della migliore tutela per il bambino.

E' importante per gli operatori analizzare quali sono i vissuti (spesso ben diversificati tra i coniugi) che sono sottesi a questi diversi atteggiamenti e di conseguenza cogliere quali sono i bisogni dei componenti il nucleo che in quel preciso momento ne favoriscono l'assunzione.

Un terzo aspetto riguarda il bambino: cosa si conosce della pregressa esperienza del bambino? E della sua situazione sanitaria? In che modo si pone nella relazione con i nuovi genitori e con il nuovo contesto sociale?

Per gli operatori territoriali si tratta quindi di affiancarsi ai genitori nel leggere la relazione con il bambino e cercare di meglio conoscere le sue risorse ed i suoi bisogni sostenendo la coppia nell'assunzione del ruolo genitoriale.

Gli elementi descritti comportano una necessaria rinegoziazione del tipo di relazione che dovrà intercorrere tra la coppia e le équipes dei Servizi territoriali e degli Enti autorizzati, per adeguare i rapporti alla nuova situazione e per fare scaturire, attraverso il confronto, un progetto di accompagnamento efficace e condiviso.

Per gli operatori le capacità di costruire una relazione collaborativa con la coppia e di essere concretamente propositivi sono strettamente interrelate in un unico processo ricorsivo nel quale la qualità della proposta alimenta la motivazione della coppia a collaborare e la maggiore disponibilità di elementi conoscitivi ed emotivi e di risorse attivabili, resa possibile dalla maggiore collaborazione della coppia, alimentano la qualità e la puntualità (e conseguentemente, le possibilità di successo) del progetto di accompagnamento che verrà definito.

4.3.2 Gli elementi caratterizzanti il progetto di accompagnamento

Si è già accennato all'opportunità di partire dal presupposto della non separabilità delle funzioni di sostegno e controllo e che l'azione degli operatori, al di là di una specifica richiesta in tal senso da parte della coppia, sia comunque improntata ad un atteggiamento di sostegno dei componenti del nuovo nucleo.

La proposta di accompagnamento da sottoporre alla coppia dovrà contenere l'insieme degli interventi volti ad assicurare un sostegno adeguato alle necessità sociali, educative, sanitarie emergenti dall'analisi del primo impatto tra il bambino e la nuova situazione e, in particolare, per aiutare le coppie ad interpretare e sostenere il percorso di adattamento del bambino all'interno ed all'esterno del nucleo familiare. Un livello di monitoraggio adeguato per adempiere alle necessità di relazionare periodicamente alle Autorità straniere ed al Tribunale per i minorenni, andrà comunque assicurato, anche in presenza di uno sviluppo ottimale del percorso di integrazione del bambino, mentre un sostegno maggiore verrà concordato in relazione a:

- la rilevazione da parte degli operatori di particolari difficoltà (significative incertezze nel fare fronte a specifici comportamenti del bambino, particolari livelli di ansia, interrogativi rispetto al concreto avvio di un percorso di integrazione scolastica ecc.);
- l'esplicitazione da parte della coppia di specifiche richieste di sostegno (a loro volta correlate al livello di difficoltà percepito ed alla fiducia maturata nei confronti degli operatori);
- le risorse effettivamente disponibili per il sistema integrato dei servizi.

Il progetto d'accompagnamento dovrà almeno indicare:

- quali operatori incontreranno la coppia; quali eventualmente il bambino, quale operatore sarà individuato come referente di progetto per i Servizi territoriali nei confronti della coppia;
- dove e con quale frequenza si realizzeranno gli incontri;
- i contenuti che verranno trattati in tali incontri;
- gli interventi che verranno attivati per garantire la migliore integrazione nei contesti

- scolastici ed educativi;
- quali altri familiari verranno eventualmente coinvolti e le forme di collaborazione tra i diversi Servizi;
 - quali strumenti di supporto alla coppia (ad es. gruppi di sostegno, occasioni di formazione) verranno utilizzati;
 - le modalità e la frequenza con cui verranno elaborati i necessari aggiornamenti per l'Autorità centrale straniera od il Tribunale per i minorenni;
 - le modalità di gestione di imprevisti ed emergenze;
 - le modalità di verifica dei progetti medesimi.

Fare chiarezza sul “chi incontrerà chi” comporterà precisare come saranno divisi i compiti tra gli operatori dei Servizi e quelli degli Enti, come gli interventi si differenzieranno sulla base di una loro specificità professionale e delle funzioni proprie degli enti di appartenenza e come verranno ricomposti all'interno di un disegno unitario.

Per quello che riguarda i Servizi territoriali dovrà essere garantito il coinvolgimento sia dell'assistente sociale che dello psicologo. Quando il bambino è interessato a processi di inserimento scolastico e di integrazione nelle esperienze di tempo libero può essere coinvolto anche l'educatore professionale.

Nel progetto dovranno essere specificate le persone che parteciperanno agli incontri programmati. Oltre ai coniugi potranno essere coinvolti, secondo le necessità, il bambino ed eventuali figli naturali, se in grado di esprimere anche indirettamente il modo con cui si percepiscono nella nuova situazione e altri familiari significativamente coinvolti nel supporto al nucleo.

Particolare cura dovrà essere dedicata ad individuare chi si occuperà del bambino, anche al fine di garantirgli, qualora l'età lo permetta, un punto di riferimento integrativo delle figure parentali, capace di essere interlocutore di suoi eventuali disagi e di dubbi rispetto alla sua condizione ed al senso degli interventi che investono lui e la sua famiglia. In ogni caso l'incontro con il bambino nei colloqui o durante le visite domiciliari deve prevedere, in relazione alla sua età, una particolare attenzione alla esplicitazione della funzione dell'operatore e del significato dell'incontro.

La scelta del luogo in cui si svolgeranno i colloqui è importante: decidere se svolgerli presso l'abitazione del nucleo od in un ufficio costituisce un elemento di significativa differenza. A tale proposito si suggerisce di utilizzare, dove presenti, le sedi dei Centri per le famiglie. Si tratta di ambiti non associati a problemi patologici o di disagio sociale, dove ci si può più facilmente sentire accolti e ascoltati ed in cui tutte le famiglie possono accedere per essere aiutate ad affrontare nel modo migliore le naturali fasi di crescita dei figli, a mediare i conflitti o a riconoscere le rispettive risorse. I Centri per le famiglie sono inoltre in genere attrezzati per accogliere in modo confortevole i bambini.

Per quanto riguarda la frequenza degli incontri si ritiene che per realizzare un buon accompagnamento ed un effettivo monitoraggio dovranno essere effettuati complessivamente da Enti autorizzati e Servizi territoriali almeno sei incontri (comprensivi anche delle visite domiciliari) nel corso del primo anno ed almeno quattro nel corso del secondo anno.

Esplicitare la frequenza con cui si realizzeranno gli incontri con gli operatori dei Servizi e degli Enti autorizzati costituisce elemento di forte rassicurazione rispetto alla continuità del sostegno ed all'eventuale timore, in genere inespresso, che i Servizi possano effettuare

controlli a sorpresa.

E' importante che vengano precisati gli aspetti su cui verteranno gli incontri (definire i contenuti può contribuire a ridurre notevolmente le ansie) e, conseguentemente, sottolineare quelli che invece rimarranno nell'ambito della privacy del nucleo. L'indeterminatezza costituisce un elemento minaccioso per la coppia che può sentirsi come esposta all'"arbitrio" degli operatori, come se la propria idoneità potesse essere perennemente messa in discussione. All'opposto, la specificazione e la socializzazione dei contenuti che saranno trattati nei colloqui, esprime una valenza di rispetto nei confronti dei genitori e può aprire la strada ad una attivazione della coppia di tipo collaborativo (ad es. attraverso "diari di bordo" dell'esperienza adottiva che possono essere utili materiali per focalizzare l'attenzione sui contenuti di maggiore interesse).

I principali contenuti trattati nel corso degli incontri sono: lo sviluppo psicofisico del bambino, la qualità delle sue relazioni con le figure genitoriali, le relazioni con eventuali figli naturali, la rete parentale ed il gruppo dei pari, la sua situazione psicologica e quella della coppia adottiva, l'andamento del suo eventuale inserimento scolastico e la capacità dei genitori di sostenere tale inserimento nonché il percorso di apprendimento. Va anche considerata la capacità dei coniugi di gestire armonicamente come coppia la relazione con il bambino, di accoglierlo con la sua storia, affrontando adeguatamente anche il tema della rivelazione, di individuarne e soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione.

Il progetto dovrà esplicitare gli strumenti di cui è previsto l'utilizzo e la funzione che ciascuno di essi ha. E' importante concordare con i coniugi se si prevede di svolgere colloqui di coppia od anche individuali, se e come si coinvolgeranno i figli o altri parenti, se si ricorrerà alla visita domiciliare ed in tale caso come si svolgerà, se vi saranno incontri di gruppo con altre coppie adottive e se verranno utilizzate forme specifiche di osservazione del processo di integrazione del bambino e da parte di chi (il contributo di osservazione da parte delle insegnanti o dei genitori stessi possono essere strumenti molto validi).

Andranno inclusi nel progetto eventuali interventi, consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad esplicitare la funzione, le modalità di realizzazione e la frequenza degli aggiornamenti per le Autorità straniere e per il Tribunale per i minorenni.

Nel progetto dovranno essere specificate le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che possono evidenziarsi in riferimento al bambino od alla coppia stessa. In tal caso i genitori devono essere messi nelle condizioni di sapere se rivolgersi, a seconda dei casi, agli operatori dei Servizi o a quelli degli Enti autorizzati e come reperire gli operatori interessati nel più breve tempo possibile.

Il progetto in quanto correlato al percorso evolutivo del nucleo richiederà sicuramente numerose correzioni di tiro in itinere; è tuttavia utile prevedere scadenze precise in cui operatori e genitori si incontreranno per una verifica formale e per concordare eventuali modifiche del progetto stesso. E' opportuno che tali momenti siano correlati alle scadenze per le relazioni di aggiornamento al fine di ottimizzare la riflessione sull'esperienza.

Nel progetto verrà infine ribadito come il monitoraggio verrà esercitato per un periodo non superiore ai due anni, per quanto riguarda i Servizi territoriali e per il periodo definito dalle

Autorità centrali straniere per quanto riguarda i servizi degli Enti autorizzati.

4.3.3 La particolare cura dell'integrazione nel contesto scolastico

I bambini provenienti da altre culture, che contestualmente all'adozione sperimentano l'impatto con l'inserimento scolastico, possono presentare difficoltà di apprendimento e di integrazione.

Non va dimenticato che essi entrando nella scuola vivono una profonda frattura tra i modelli culturali e gli stili educativi sperimentati e quelli che derivano loro dall'impatto con la famiglia. Si tratta di bambini che devono affrontare anche la perdita della propria lingua, con le insicurezze che vi sono connesse sul piano della comunicazione e della concettualizzazione.

Le difficoltà emergono in particolare quando:

- i bambini hanno alle spalle un'esperienza difficile che non li ha aiutati a maturare competenze speculative;
- i bambini provengono da contesti istituzionali o da una vita di strada che, richiedendo loro di provvedere a se stessi, li ha spinti a connotare i rapporti con gli altri in termini di protezione, sopraffazione, strumentalizzazione;
- i timori e le aspettative attorno agli aspetti di accettazione e rifiuto nei confronti della nuova famiglia sono tali da assorbire completamente la loro emotività e da essere riportati in modo esasperato anche nell'ambito scolastico, mediante sentimenti di insicurezza, confusione ed inadeguatezza che si ripercuotono anche nell'approccio all'apprendimento;
- i genitori hanno aspettative sovradimensionate rispetto alle competenze che il bambino possiede o è in grado di acquisire.

Queste succinte riflessioni sono tuttavia sufficienti ad evidenziare come nell'ambito del progetto di sostegno debba essere previsto un punto specifico di attenzione per il monitoraggio dell'integrazione scolastica del bambino.

Questo punto potrà prevedere una prima valutazione, sulla base della documentazione ricevuta, ma anche a seguito di specifici approfondimenti, della competenza cognitiva e sociale posseduta dal bambino, le considerazioni che hanno portato i genitori con l'aiuto dei tecnici e dei dirigenti scolastici all'opzione di inserimento in un determinato plesso e i compiti che ciascun soggetto si assume nella prima fase per meglio monitorare l'integrazione scolastica.

Spetta in particolare agli operatori territoriali curare il rapporto con gli insegnanti ed eventualmente aiutarli per realizzare una piena accoglienza del bambino adottato e per fornire risposte competenti nelle situazioni didattiche e sociali che chiamano in causa le appartenenze familiari e culturali dei singoli bambini.

Nell'ambito dei tempi indicati per la stesura del progetto di accompagnamento è evidente che questo punto non potrà essere definito in forma esaustiva. Infatti per accompagnare l'integrazione scolastica ed il percorso di apprendimento del bambino è necessaria la piena attivazione delle competenze degli insegnanti per un'attenta considerazione dei primi riscontri all'inserimento.

Nel progetto di accompagnamento potrà essere indicata la scadenza che le parti si attribuiscono in modo concordato per la socializzazione degli elementi emersi che, in caso di evidenziazione di difficoltà di tipo non contingente, potrà dare luogo alla messa a punto di uno specifico sub-progetto di sostegno all'integrazione scolastica.

E' opportuno infine precisare che qualora nel corso del tempo emergano situazioni in cui la risposta alla nuova condizione da parte del bambino e/o degli adulti si esprima attraverso interazioni particolarmente disturbate o si evidenzino particolari deficit nella competenza del bambino, dovranno essere assicurati i necessari interventi specialistici. Per quanto riguarda l'attivazione di un intervento psicoterapeutico centrato sulla relazione genitori-figli diretto al bambino od alla coppia che si renda necessario quale intervento distinto ed integrativo del sostegno psicologico e sociale alla genitorialità adottiva, andrà valutata l'opportunità di procedere ad un invio ad altri specialisti dei Servizi territoriali competenti. In alternativa potrà essere richiesta la collaborazione, in veste di psicoterapeuti, degli psicologi di una équipe centralizzata di un altro territorio. In ogni caso tali operatori dovranno garantire il necessario raccordo con i colleghi di riferimento per il progetto di accompagnamento.

5 Il confronto delle esperienze tra diversi nuclei adottivi, quale forma di sostegno alle coppie

Nelle fasi iniziali dell'esperienza i gruppi di sostegno per i genitori adottivi sono particolarmente efficaci nell'assicurare un valido sostegno alle coppie.

Infatti per i coniugi è molto vivo il sentimento di euforia determinato dalla sensazione di avere finalmente un bambino nel proprio nucleo ed il desiderio di trasmettere ed amplificare nel gruppo tale sensazione.

Nel gruppo i partecipanti hanno maggiore libertà di modulare il proprio livello di coinvolgimento di quanta ne abbiano nella relazione diretta con gli operatori, nello stesso tempo la discussione, con gli altri genitori, favorisce un'espressione più spontanea e meno formale dei propri vissuti ed esperienze.

Nel gruppo è possibile sentirsi aiutati in modo disinteressato e non professionale, ma anche sperimentarsi come figure in grado di dare un aiuto agli altri, è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie difficoltà, sia perché comuni a molti (e quindi non espressione di una propria incapacità) sia perché si può usufruire di un ventaglio di risposte concrete derivanti soprattutto dalle soluzioni che altri genitori hanno saputo dare agli stessi problemi. Viene dunque incrementata la possibilità da parte della singola coppia di elaborare risposte efficaci alle necessità evolutive dei propri figli adottivi.

Va infine sottolineato che quando ai gruppi sono presenti coppie che sono seguite da diverse équipe territoriali, il confronto delle esperienze di sostegno che spontaneamente si realizza costituisce implicitamente un monitoraggio sulla qualità del supporto professionale ricevuto. Ciò incrementa la capacità dei genitori di essere interlocutori attenti e consapevoli dei Servizi per la definizione del proprio percorso di accompagnamento.

Il confronto nel gruppo di sostegno deve essere favorito dalle figure professionali che hanno la funzione di conduttori, che non si pongono unicamente come facilitatori della comunicazione, ma possono anche fornire contributi conoscitivi ed interpretativi utili per aiutare i genitori a fronteggiare l'impatto con un bambino ancora poco conosciuto, con un passato che può essere segnato dalla solitudine e, spesso, da storie di maltrattamento drammatiche e dolorose.

Per questo è opportuno che sia predefinito il numero degli incontri e che essi siano strutturati e che il confronto tra le coppie, che deve rimanere la parte centrale delle riunioni, sia facilitato ed orientato dall'esplorazione di specifiche tematiche.

Si ritiene opportuno che nel corso degli incontri possano essere affrontati i seguenti argomenti:

- l'incontro con il bambino: le sue caratteristiche, i suoi comportamenti, atteggiamenti, bisogni, problemi e risorse, la percezione che ha di sé, i ricordi della sua storia familiare od istituzionale;
- la diversità biologica e/o etnica: come il bambino percepisce la sua diversità etnica nel nuovo ambiente e come i genitori affrontano gli eventuali problemi legati alla diversità razziale;
- le relazioni: come vanno costruendosi tra il bambino e l'ambiente familiare ed extrafamiliare (lo stile relazionale con eventuali fratelli, nonni, zii, insegnanti, compagni di scuola) e le modalità attraverso le quali i genitori indirizzano i rapporti familiari e sociali del figlio;
- il significato dell'adozione: come e quando i genitori scelgono di parlare dell'adozione, anche in relazione alla famiglia biologica del bambino o il modo in cui rispondono alle sue domande su questo aspetto, come vengono utilizzate le informazioni sui genitori biologici quando se ne possiedono;
- come aiutare il bambino a rielaborare il passato e le sofferenze legate all'abbandono;
- la famiglia adottiva: come cambia la famiglia dopo l'adozione, i nuovi equilibri di coppia, i nuovi progetti ed i cambiamenti di ruolo nella relazione col bambino.

L'attività del gruppo è quindi tarata sull'analisi della relazione con il bambino e sul favorire l'adattamento reciproco genitori/figlio, sulla conoscenza dei problemi che possono ostacolare l'instaurarsi di una buona relazione, ma anche sulla evidenziazione delle soluzioni che si sono rivelate efficaci nel favorire e consolidare l'integrazione del bambino nella nuova famiglia, nella scuola e nel contesto sociale.

E' opportuno che i gruppi siano condotti da uno psicologo e da un'assistente sociale e composti da un numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci coppie.

La composizione dei gruppi deve essere stabilita, per quanto possibile, in relazione ad un criterio di omogeneità di età dei bambini. L'età del bambino sembra essere l'elemento di maggior rilevanza nel definire un terreno comune di confronto tra le coppie in quanto condiziona la sua capacità di comprendere l'esperienza che sta vivendo e le modalità per adattarsi nonché, di conseguenza, le modalità comunicative e le strategie utilizzabili dai genitori. I gruppi di sostegno per le grandi potenzialità che esprimono si connotano come strumento fondamentale di qualificazione dei Servizi, se ne raccomanda quindi la costituzione al livello degli ambiti territoriali di riferimento delle équipes centralizzate.

6 Il progetto di accompagnamento nell'adozione nazionale

Anche nell'adozione nazionale il progetto di accompagnamento relativo al periodo dell'affidamento preadottivo dovrà essere definito entro i primi 45 giorni dalla ripresa dei contatti tra i Servizi territoriali e il nucleo neocostituito, in seguito all'ordinanza disposta dal Tribunale per i minorenni.

Valgono anche nel caso dell'adozione nazionale le considerazioni precedentemente espresse in merito alla costruzione partecipata del progetto di accompagnamento, ai temi che devono essere affrontati negli incontri, all'attenzione che deve essere prestata nell'allacciare una relazione di fiducia e di aiuto con la coppia, all'importanza di curare l'integrazione del bambino nel contesto sociale e scolastico, alla opportunità di sostenere la

coppia attraverso gruppi di discussione tra genitori adottivi. Per quanto riguarda la tempestività nell'attivazione dei Servizi territoriali va considerato che a differenza dell'adozione internazionale il tempo che intercorre tra la convocazione della coppia presso il Tribunale per i minorenni e l'effettiva attivazione dell'affidamento del bambino al nucleo è veramente esiguo.

Può quindi essere opportuno concordare con la coppia, al momento della conclusione dell'indagine psicosociale, che essa avvisi tempestivamente i Servizi nel momento in cui sarà convocata dal Tribunale per i minorenni per una proposta di abbinamento. Parallelamente sarebbe utile che il Tribunale medesimo provvedesse a dare contestuale comunicazione ai Servizi territoriali competenti della convocazione della coppia.

I servizi territoriali incaricati del monitoraggio durante l'anno di affidamento preadottivo dovranno realizzare un alto livello di integrazione tra le professionalità sociali, psicologiche, sanitarie ed educative, nonché tra queste ed il Tribunale per i minorenni, curando l'attuazione delle indicazioni eventualmente espresse dal medesimo Tribunale relativamente ad eventuali azioni di sostegno specifico. I Servizi territoriali concorderanno con il Tribunale per i minorenni la periodicità delle relazioni di aggiornamento che dovranno essere inviate, anche tenendo conto degli elementi di criticità presumibili. Si ritiene comunque opportuno che nel corso dell'anno di affidamento preadottivo vengano inviate almeno due relazioni di aggiornamento. Si sottolinea infine la necessità di curare la tempestività nella segnalazione al Tribunale in caso di emergenza di gravi difficoltà all'idonea convivenza del bambino all'interno del nucleo.

Schema 1: Adozioni nazionali

- Tab.a) Stima del numero di ore di lavoro necessarie per ogni coppia candidata all'adozione da parte delle figure professionali di assistente sociale e psicologo;
- Tab.b) Stima in ore del lavoro di supporto alle prestazioni da attivarsi mediante attività individuali e di équipe

Schema 2: Adozioni internazionali

- Tab.a) Stima del numero di ore di lavoro necessarie per ogni coppia candidata all'adozione da parte delle figure professionali di assistente sociale e psicologo;
- Tab.b) Stima in ore del lavoro di supporto alle prestazioni da attivarsi mediante attività individuali e di équipe

Schema 3: Adozioni nazionali - quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla normativa nazionale

Schema 4: Adozioni nazionali - quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla Regione Emilia-Romagna

Schema 5: Adozioni internazionali - quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla normativa nazionale

Schema 6: Adozioni internazionali - quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla Regione Emilia-Romagna

NB.

- *Informazione*: un incontro tra la coppia e l'assistente sociale, della durata di 1 ora.
- *Preparazione*: 4 incontri formativi di 3 ore per un numero considerato ottimale di 6 coppie con la presenza congiunta di assistente sociale e psicologo; inoltre deve essere considerato il tempo per la promozione, programmazione, gestione dei corsi e stesura del report finale.
- *Indagine psicosociale*: prevede un incontro introduttivo con l'assistente sociale, 4 incontri svolti congiuntamente da assistente sociale e psicologo, la visita domiciliare e la restituzione, svolte anch'esse in modo congiunto, nonché le attività di programmazione, confronto e stesura della relazione finale.
- *Restituzione*: incontro nel quale si condividono con la coppia gli esiti del percorso di indagine psicosociale.
- *Vigilanza*: accompagnamento, sostegno e verifica nei confronti del nucleo adottivo disposto dal Tribunale per minorenni e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali sul post-adozione, di cui alla presente deliberazione.

Schema 1: Adozioni nazionali

Tab.a) Stima del **numero di ore** di lavoro necessarie per ogni coppia candidata all'adozione da parte delle figure professionali di assistente sociale e psicologo

	A	B	C (AxB)	D	E
	Numero incontri	Durata* di ogni incontro	Impegno per genitori adottivi	Ore assistente sociale	Ore psicologo
Prima informazione	1	1	1	1	0
Corsi Preparazione genitori	4	3	12	2**	2**
Indagine psicosociale	6	1.30	9	9	7.30
Visita domiciliare	1	2	2	2	2
Restituzione	1	1	1	1	1
Totale informazione+ preparazione+indagine	13		25	15	12,30
Accompagnamento della coppia per anno di affidamento preadottivo	6	1.30	9	9	6
Totale iter	19		34	24	18.30

*La durata degli incontri è conteggiata in ore; **le ore per la formazione delle coppie sono state calcolate considerando la presenza media di 6 coppie in ogni corso (numero ottimale di partecipanti per ogni corso di preparazione, come da linee di indirizzo)

Adozioni nazionali

Tab.b) Stima in ore del lavoro di supporto alle prestazioni da attivarsi mediante attività individuali e di équipe

	Numero di ore erogate da ogni figura professionale in relazione ad ogni coppia	Funzioni	Totale ore assistente sociale + psicologo
Prima informazione	30'	Definizione ed aggiornamento scheda prima informazione, preparazione o diffusione di materiale informativo	1
Corsi Preparazione genitori	1.30	Preparazione unità didattiche, stesura note su incontri, modifiche in itinere raccordo tra relatori Servizi ed esterni, stesura rapporto finale di corso	3
Indagine psicosociale	6	Impostazione incontri, verifica esiti, registrazione nelle cartelle, contatti con coppie, stesura concertata relazione finale	12
Visita domiciliare			
Restituzione			
Totale informazione+ preparazione+ indagine	8		16
Accompagnamento della coppia per anno di affido preadottivo	7	Definizione del progetto di accompagnamento integrato, preparazione degli incontri, stesura note relative ad incontri, preparazione ed invio aggiornamenti al Tribunale per i minorenni, eventuali raccordi con insegnanti o specialisti, aggiornamento sistema informativo	14
Totale iter	15		30

Schema 2: **Adozioni internazionali**

Tab.a) Stima del **numero di ore** di lavoro necessarie per ogni coppia candidata all'adozione da parte delle figure professionali di assistente sociale e psicologo

	A	B	C (AxB)	D	E
	Numero incontri	Durata* di ogni incontro	Impegno per genitori adottivi	Ore di assistente sociale	Ore di psicologo
Prima informazione	1	1	1	1	0
Corsi Preparazione genitori	4	3	12	2**	2**
Indagine psicosociale	6	1.30	9	9	7.30
Visita domiciliare	1	2	2	2	2
Restituzione	1	1	1	1	1
Totale informazione+ Preparazione + indagine	13		25	15	12.30
Accompagnamento integrato, primo anno	6	1.30	9	9	6
Accompagnamento integrato dal secondo anno	4	1.30	6	6	3
Totale adozione Internazionale	23		40	30	21.30

*La durata degli incontri è conteggiata in ore; **Le ore per la formazione delle coppie sono state calcolate considerando la presenza media di sei coppie in ogni corso (numero ottimale di partecipanti per ogni corso di preparazione, come da linee di indirizzo)

Adozioni internazionali

Tab.b) Stima in ore del lavoro di supporto alle prestazioni da attivarsi mediante attività individuali e di équipe

	Numero di ore erogate da ogni figura professionale in relazione ad ogni coppia	Funzioni	Totale ore
Prima informazione	0.30	Definizione ed aggiornamento scheda prima informazione, preparazione o diffusione di materiale informativo	1
Corsi Preparazione genitori	1.30	Preparazione unità didattiche, stesura note su incontri, modifiche in itinere, raccordo tra relatori Servizi ed esterni, stesura rapporto finale di corso	3
Indagine psicosociale	6	Impostazione incontri, verifica esiti, registrazione in cartelle, contatti con coppie, stesura concertata relazione finale	12
Visita domiciliare			
Restituzione			
Totale informazione + preparazione+ Indagine	8		16
Accompagnamento integrato, primo anno	6	Presenza di contatto con Ente autorizzato e definizione congiunta progetto di accompagnamento. Impostazioni incontri con il nucleo adottivo, trascrizione in cartelle e confronto tra specialisti territoriali e degli Enti, stesura coordinata relazioni per Autorità straniera, eventuali raccordi con insegnanti e specialisti	12
Accompagnamento integrato, secondo anno	4	Idem	8
Totale adozione Internazionale	18		36

Schema 3: **Adozioni nazionali**

Quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla **normativa nazionale**

<i>Fase preparatoria</i>	Da chi	A chi	Tempi	L.184/83 come modificata da L.149/01	Note
<i>Promozione</i>	Servizi	Cittadinanza		Art.1, c.3	Si intendono attività rivolte a diffondere la cultura dell'accoglienza nelle diverse forme (adozione, sostegno a distanza, affidamento familiare) e della sussidiarietà dell'adozione
<i>Informazione</i>	Servizi	Coppia		idem	
<i>Preparazione degli aspiranti all'adozione</i>	Servizi	Coppia		idem	
Fase pre-adozione					
<i>Presentazione domanda di adozione</i>	Coppia	TpM		Art.22, c.1	Nella domanda specificare la disponibilità ad adottare fratelli o minori con handicap in base alla L. 104/92. La domanda può essere presentata a più TpM
<i>Trasmissione ai Servizi della richiesta di indagine psicosociale</i>	TpM	Servizi	15 gg.	Art.22, c.3	Viene data precedenza nelle indagini alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore ai 5 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art.4 L. 5/2/1992 n. 104
<i>Espletamento indagine psico-sociale</i>	Servizi	Coppia	120 gg rinnovabili	Art.22, c.4	Avvalendosi per quanto di competenza dei Servizi delle Aziende USL o ospedaliere
<i>Trasmissione relazione conclusiva</i>	Servizi	TpM	una volta sola		
<i>Ordinanza affido pre-adoitivo</i>	TpM	Coppia, pubblico ministero e		Art.22, cc.6 e 7	Sentire: pubblico ministero, ascendenti dei richiedenti, minore che abbia compiuto i 12 anni o anche più piccolo in ragione del suo discernimento.

		tutore			Se ha 14 anni deve dare il suo consenso. TpM informa sui fatti rilevanti relativi al minore. Trascrizione entro 10 gg.
--	--	--------	--	--	--

Affidamento

preadottivo e adozione

<i>Vigilanza</i>	TpM	Nucleo adottivo	1 anno, con possibilità di proroga di un anno	Art.22, c.8	Il TpM si avvale del giudice tutelare, dei servizi sociali e consultoriali. In caso di difficoltà il TpM dispone interventi di sostegno psicologico e sociale
<i>Sentenza di dare luogo o meno all'adozione</i>	TpM	Coppia		Art.25, c.1	Sentiti preventivamente: coniugi, minore che abbia compiuto i 12 anni, o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, il TpM., il tutore, i servizi territoriali
<i>Comunicazione sentenza a ufficiale di stato civile e trascrizione nota su atto di nascita</i>	TpM	Ufficiale di stato civile		Art.26, c.4	

Schema 4: *Adozioni nazionali*

Quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla **Regione Emilia-Romagna**

<i>Fase preparatoria</i>	Da chi	A chi	Tempi	L. 184/83 come modificata da L. 149/01	Note
<i>Promozione</i>	Servizi	Cittadinanza		Art.1, c.3	Si intendono attività rivolte a diffondere la cultura dell'accoglienza nelle diverse forme (sostegno a distanza, affidamento familiare) e della sussidiarietà dell'adozione.
<i>Informazione</i>	Servizi	Coppia		Idem	
<i>Richiesta partecipazione ai corsi</i>	Coppia	Servizi		Linee di indirizzo regionali	
<i>Preparazione degli aspiranti all'adozione</i>	Servizi	Coppia		Art.1, c.3	Secondo le linee guida regionali (DGR 3080/01) e i modelli organizzativi coordinati a livello provinciale
Fase pre-adozione					
<i>Presentazione domanda per l'espletamento dell'indagine psicosociale</i>	Coppia	Servizi		Linee di indirizzo regionali	
<i>Espletamento indagine psicosociale</i>	Servizi	Coppia	Primo colloquio entro 30 gg.* Conclusione indagine entro 120 giorni	Art.22, cc.3 e 4; Linee di indirizzo regionali	Indagine psicosociale da parte dell'équipe centralizzata con la presenza di psicologo ed assistente sociale, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a 5 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art.4 L. 5/2/1992 n. 104. *Salvo presenza di pregresse liste di attesa
<i>Trasmissione relazione</i>	Servizi	TpM		Linee di indirizzo regionali	A firma congiunta di assistente sociale e psicologo
<i>Presentazione domanda adozione</i>	Coppia	TpM		Art.22, c.1	Specificare la disponibilità ad adottare fratelli o minori con handicap in base alla L. 104/92

Ordinanza affido pre-adoptivo	TpM	Coppia, Pubblico Ministero e tutore		Art.22, cc. 6 e 7	Il T.pM. sente: pubblico ministero, ascendenti dei richiedenti, minore che abbia compiuto i 12 anni o anche più piccolo in ragione del suo discernimento. Se ha 14 anni deve dare il suo consenso. TpM informa sui fatti rilevanti relativi al minore. Trascrizione entro 10 gg.
--------------------------------------	-----	-------------------------------------	--	-------------------	--

Affidamento preadottivo ed adozione

Definizione del progetto di accompagnamento integrato	Servizi territoriali	Coppia	Entro 45 giorni	Linee di indirizzo regionali	Il progetto deve essere concertato tra servizi sociali, sanitari, scolastici (se interessati) e la coppia
Vigilanza (sostegno e controllo)	TpM	Nucleo adottivo	1 anno con possibilità di proroga di un altro anno	Art.22, c.8	Il TpM si avvale anche del giudice tutelare, dei servizi sociali e sanitari. In caso di difficoltà il Tribunale per i minorenni dispone interventi di sostegno psicologico e sociale
Promozione delle forme di sostegno mediante il confronto tra i diversi nuclei adottivi	Servizi ed E.A.	Nuclei adottivi		Linee di indirizzo regionali	
Sentenza di dare luogo o meno all'adozione	TpM	Coppia		Art.25, c.1	Il TpM sente preventivamente: coniugi, minore che abbia compiuto i 12 anni, o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore, i servizi territoriali
Comunicazione sentenza a ufficiale di stato civile e contestuale immediata trascrizione nota su atto	TpM	Ufficiale di stato civile		Art.26, c.4	

<i>di nascita</i>					
-------------------	--	--	--	--	--

Schema 5: Adozioni internazionali

Quadro dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla **normativa nazionale**

<i>Fase preparatoria</i>	Da chi	A chi	Tempi	L. 184/83 come mod. L. 476/98.	Note
<i>Promozione cultura dell'adozione</i>	Servizi/ E.A.	Cittadina nza		Art.29 bis, c.4, lett.a)	Diffusione della cultura dell'accoglienza nelle diverse forme (sostegno a distanza, affidamento familiare) e della sussidiarietà dell'adozione
<i>Informazione</i>	Servizi/ E.A.	Coppia		idem	
<i>Preparazione degli aspiranti all'adozione</i>	Servizi/ E.A.	Coppia		Art. 29 bis, c.4, lett.b)	
Fase di valutazione					
<i>Presentazione dichiarazione di disponibilità</i>	Coppia	TpM		Art.29 bis, c.1	
<i>Trasmissione ai Servizi</i>	TpM	Servizi competen ti per territorio	15 gg.	Art.29 bis, c.3	
<i>Espletamento indagine psicosociale</i>	Servizi	Coppie	4 mesi	Art. 29 bis, c.4, lett.c)	I servizi si avvalgono delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere
<i>Trasmissione relazione</i>	Servizi	TpM		Art. 29, c.5	
<i>Decreto idoneità/rigetto</i>	TpM	Coppia	2 mesi	Art.30, c.1	
<i>Trasmissione Decreto a CAI</i>	TpM	CAI	Immediat	Art. 30,	Se già indicato dalla coppia viene trasmesso anche ad E.A.

			a-mente	c.3	
<u>Adozione Internazionale</u>					
<i>Conferimento incarico E.A.</i>	Coppia	E.A	Entro un anno	Artt.30, c.2, e 31, c.1	A partire dalla comunicazione del decreto, ed anche anteriormente
<i>Informazione su procedure</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3 lett.a)	
<i>Svolgimento pratiche per adozione</i>	E.A.	Paese*		Art.31, c.3, lett.b)	* Scelto dalla coppia
<i>Raccolta proposta incontro coppia-bambino da Autorità straniera competente</i>	Autorità straniera	E.A.		Art.31, c.3, lett.c)	La proposta di incontro deve essere comprensiva dei dati sanitari e sociali e della esperienza di vita del minore
<i>Trasmissione informazioni su minore proposto a aspiranti genitori adottivi</i>	E.A.	Coppia		Art.31,c.3 lett.d)	
<i>Raccolta consenso scritto per incontro tra coppia e bambino e trasmissione ad Autorità straniera</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3, lett.e)	
<i>Invio attestato di “adottabilità” concordando di procedere o meno all'adozione</i>	Autorità straniera	E.A.		Art.31, c.3, lett.f)	
<i>Informazione della decisione di affidamento dell'Autorità straniera</i>	E.A.	CAI, TpM, Servizi		Art.31, c.3, lett.g)	
<i>Richiesta autorizzazione ingresso in Italia</i>	E.A.	CAI		idem	
<i>Certificazione data di inserimento presso i coniugi affidatari od adottivi</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3, lett.h)	
<i>Trasmissione documentazione</i>	E.A.	CAI e		Art.31,	

<i>relativa al minore ricevuta da Autorità straniera</i>		TpM		c.3, lett.i)	
<i>Vigilanza sul trasferimento in Italia del minore</i>	E.A.	Coppia e bambino		Art.31, c.3, lett.1)	
<i>Certificazione assenze dal lavoro e spese sostenute</i>	E.A.	Coppie		Art.31 c.3, lett. n), o)	
Fase successiva all'ingresso del minore in Italia					
<i>Sostegno al nucleo ed invio relazioni</i>	E.A./ Servizi	Nucleo adottivo TpM/A.C .	Almeno 1 anno	Art.31, c.3, lett.m) Art 34, c.2	Si raccomanda la puntualità nella consegna delle relazioni periodiche destinate alle Autorità centrali straniere, nel rispetto della normativa sulle adozioni del paese d'origine del bambino

Schema 6: **Adozioni internazionali**

Quadro sintetico dei principali impegni degli Enti coinvolti nelle procedure previste dalla **Regione Emilia-Romagna**

	Da chi	A chi	tempi	L. 184/83 come mod. L. 476/98	Note
Fase preparatoria					
<i>Promozione cultura dell'adozione</i>	Servizi/ E.A.	Cittadinanza		Art.29 bis, c.4	Diffusione della cultura dell'accoglienza nelle diverse forme (sostegno a distanza e affidamento familiare) e della sussidiarietà dell'adozione
<i>Informazione</i>	Servizi/ E.A.	Coppia	Entro 15 gg.	Art.29 bis, c.4, lett.a)	Il colloquio informativo deve essere effettuato entro 15 gg. dalla richiesta
<i>Richiesta partecipazione ai corsi</i>	Coppia	Servizi			Vedi parte II linee di indirizzo e secondo i modelli organizzativi coordinati a livello provinciale
<i>Preparazione degli aspiranti all'adozione</i>	Servizi/ E.A.	Coppia		Art.29 bis, c.4, lett.b)	
Fase di valutazione					
<i>Presentazione richiesta di indagine psicosociale</i>	Coppia	Servizi		Linee di indirizzo regionali	
<i>Espletamento indagine psicosociale</i>	Servizi	Coppia	Primo colloquio entro 30 gg.	Art.29 bis, c.4 lett.c)	Indagine da parte dell'équipe centralizzata con la presenza almeno di psicologo ed assistente sociale di cui al Protocollo.
<i>Trasmissione relazione</i>	Servizi	TpM	dalla richiesta. Conclusione entro 4 mesi	Art.29 bis, c.5	Relazione a firma congiunta da parte di assistente sociale e psicologo, con allegato il report sul percorso formativo svolto dalla coppia
<i>Presentazione dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale</i>	Coppia	TpM		Art.29 bis, c.1	Dichiarazione accompagnata dalla documentazione richiesta
<i>Decreto motivato attestante sussistenza o meno dei requisiti per adottare</i>	TpM		2 mesi	Art.30, c.1	

<i>Trasmissione Decreto a Commissione adozioni</i>	TpM	CAI	Immediatam en-te	Art.30, c.3	Viene anche trasmesso anche ad E.A nel caso questo sia già stato prescelto dalla coppia
<u>Adozione internazionale</u>					
<i>Conferimento incarico Enti Autorizzati</i>	Coppia	E.A.	Entro un anno	Art.30, c.2	Conferimento incarico a partire dalla comunicazione del Decreto (o anche precedentemente come disciplinato dalle linee guida della CAI), con contestuale consegna da parte della coppia all'E.A. di copia della relazione conclusiva della indagine psicosociale
<i>Comunicazione scelta E.A. effettuata dalla coppia</i>	E.A.	Servizi		Linee di indirizzo regionali	
<i>Informazione su procedure e svolgimento pratiche</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3, lett.a)	
<i>Preparazione della coppia all'incontro con bambino/i</i>	E.A.	Coppia			Vedi punto 9 del Protocollo regionale: "Scelta dell'Ente ed avvicinamento all'incontro con il bambino".
<i>Raccolta proposta incontro coppia-bambino avanzata da Autorità straniera</i>	E.A.			Art.31, c.3, lett.c)	L'E.A. cura che sia comprensiva dei dati sanitari e sociali e della esperienza di vita del minore
<i>Trasmissione informazioni su minore proposto a aspiranti genitori adottivi</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3, lett.d)	
<i>Raccolta consenso scritto per incontro tra coppia e bambino e trasmissione ad Autorità straniera</i>	E.A.	Coppia Servizi		Art.31, c.3, lett.e) Linee di indirizzo regionali	L'E.A. provvede ad informare i Servizi territoriali della opportunità di abbinamento ed assicura il sostegno alla coppia in questa fase
<i>Invio attestato di "adottabilità" concordando di procedere o meno all'adozione</i>	A.C.	E.A.		Art.31, c.3, lett.f)	
<i>Informazione della decisione di affidamento</i>	E.A.	CAI, TpM, Servizi		Art. 31, c.3, lett.g)	

<i>dell'Autorità straniera</i>					
<i>Individuazione operatori dei Servizi che sosterranno la coppia con comunicazione ad E.A.</i>	Servizi	E.A.		Linee di indirizzo regionali	
<i>Certificazione data di inserimento del bambino presso i coniugi affidatari od adottivi</i>	E.A.	Coppia		Art.31, c.3, lett.h)	
<i>Trasmissione documentazione relativa al minore ricevuta da Autorità straniera competente</i>	E.A.	CAI, TpM		Art. 31, c.3, lett.i) Linee di indirizzo regionali	Trasmissione documentazione comprensiva di relazione dell'E.A. sul percorso di preparazione eventualmente svolto dalla coppia con l'E.A. medesimo e sugli aspetti salienti dell'impatto socioambientale e dell'incontro e prima frequentazione con il bambino
<i>Vigilanza sul trasferimento in Italia del minore</i>	E.A.	Coppia e bambino		Art.31, c.3, lett.l)	
<i>Certificazione assenze dal lavoro e spese sostenute</i>	E.A.	Coppie		Art.31, c.3, lett.n), o)	
Fase successiva all'ingresso del minore in Italia					
<i>Definizione del progetto di accompagnamento integrato</i>	Servizi/ E.A.	nucleo	45 giorni	Linee di indirizzo regionali	Progetto concertato tra Servizi, Enti autorizzati ed il nucleo stesso, con chiara definizione dei compiti dei diversi soggetti, dei contenuti trattati, degli strumenti utilizzati e delle modalità di incontro, trattando in particolare l'integrazione scolastica
<i>Sostegno, monitoraggio ed invio relazioni</i>	E.A./ Servizi	Nucleo TpM/A.C.	1 anno	Art.31, c.3, lett.m) Art.34, c.2	Puntuale consegna delle relazioni periodiche destinate alle A.C.

<i>Promozione delle forme di sostegno mediante il confronto tra i diversi gruppi adottivi</i>	Servizi/ E.A.	Nuclei adottivi		Linee di indirizzo regionali	
<i>Sostegno e monitoraggio nel secondo anno</i>	E.A./ Servizi	A.C.			Se richiesta dall'A.C. del Paese d'origine del bambino
<i>Verifica oltre i due anni</i>	E.A./ Servizi	A.C.		Linee di indirizzo regionali	Se richiesta dall'A.C. del Paese d'origine del bambino

Legenda:

A.C. = Autorità centrale straniera

CAI = Commissione per le adozioni internazionali

E.A. = Ente autorizzato

P.M. = pubblico ministero

TpM. = Tribunale per i minorenni